

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 151



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

15 maggio 2017

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2017/C 151/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2017/C 151/02

Causa C-158/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A, B, C, D/Minister van Buitenlandse Zaken (Rinvio pregiudiziale — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Posizione comune 2001/931/PESC — Decisione quadro 2002/475/GAI — Regolamento (CE) n. 2580/2001 — Articolo 2, paragrafo 3 — Iscrizione dell'organizzazione delle «Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)» nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici — Questione pregiudiziale vertente sulla validità di tale iscrizione — Conformità al diritto internazionale umanitario — Nozione di «atto terroristico» — Attività delle forze armate in periodo di conflitto armato)

2

2017/C 151/03

Causa C-157/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Regolamento interno di un'impresa che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di natura politica, filosofica o religiosa — Discriminazione diretta — Insussistenza — Discriminazione indiretta — Divieto posto ad una dipendente di indossare il velo islamico)

3

IT

2017/C 151/04	Causa C-162/15 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 — Evonik Degussa GmbH/Commissione europea [Impugnazione — Concorrenza — Articoli 101 e 102 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 30 — Decisione della Commissione che accerta l'esistenza di un'intesa illecita nel mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato — Pubblicazione di una versione estesa e non riservata di tale decisione — Rigetto di una domanda di trattamento riservato di alcune informazioni — Mandato del consigliere-auditore — Decisione 2011/695/UE — Articolo 8 — Riservatezza — Tutela del segreto professionale — Articolo 339 TFUE — Nozione di «segreti aziendali o altre informazioni riservate» — Informazioni provenienti da una richiesta di trattamento favorevole — Rigetto della richiesta di trattamento riservato — Legittimo affidamento]	4
2017/C 151/05	Causa C-188/15: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l'homme (ADDH)/Micropole SA, già Micropole Univers SA (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa — Nozione — Desiderio di un cliente che le prestazioni non vengano assicurate da una dipendente che indossa un velo islamico)	4
2017/C 151/06	Causa C-323/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 — Polynt SpA/New Japan Chemical, REACH ChemAdvice GmbH, Agenzia europea per le sostanze chimiche, Sitre Srl, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea [Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articolo 57, lettera f) — Autorizzazione — Sostanze estremamente preoccupanti — Identificazione — Livello di preoccupazione equivalente — Anidride cicloesan-1,2-dicarbossilica, anidride cis-cicloesan-1,2-dicarbossilica e anidride trans-cicloesan-1,2-dicarbossilica]	5
2017/C 151/07	Causa C-324/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 — Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA/New Japan Chemical, REACH ChemAdvice GmbH, Sitre Srl, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea [Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articolo 57, lettera f) — Autorizzazione — Sostanze estremamente preoccupanti — Identificazione — Livello di preoccupazione equivalente — Anidride esaidrometilfalcica, anidride esaidro-4-metilfalcica, anidride esaidro-1-metilfalcica e anidride esaidro-3-metilfalcica]	6
2017/C 151/08	Causa C-414/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 — Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang, Stichting Woonstede/Commissione europea, Regno del Belgio, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti esistenti — Articolo 108, paragrafo 1, TFUE — Regimi di aiuti a favore di società di edilizia residenziale sociale — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articoli 17, 18 e 19 — Valutazione da parte della Commissione della compatibilità con il mercato interno di un regime di aiuti esistente — Proposta di opportune misure — Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell'Unione — Decisione di compatibilità — Limiti del sindacato giurisdizionale — Effetti giuridici)	6
2017/C 151/09	Causa C-415/15 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 — Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Commissione europea, Regno del Belgio, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti esistenti — Articolo 108, paragrafo 1, TFUE — Regimi di aiuti a favore di società di edilizia residenziale sociale — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articoli 17, 18 e 19 — Valutazione da parte della Commissione della compatibilità con il mercato interno di un regime di aiuti esistente — Proposta di opportune misure — Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell'Unione — Decisione di compatibilità — Limiti del sindacato giurisdizionale — Effetti giuridici)	7
2017/C 151/10	Causa C-493/15: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Entrate/Marco Identi (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Sesta direttiva — Aiuti di Stato — Procedura di esdebitazione — Inesigibilità dei debiti IVA)	7

2017/C 151/11	Causa C-528/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie/Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor [Rinvio pregiudiziale — Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale — Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) — Articolo 28, paragrafo 2 — Trattenimento ai fini del trasferimento — Articolo 2, lettera n) — Notevole rischio di fuga — Criteri obiettivi — Assenza di definizione legale]	8
2017/C 151/12	Causa C-536/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Articolo 25, paragrafo 2 — Elenchi abbonati e servizi di consultazione — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 12 — Elenchi di abbonati — Messa a disposizione dei dati personali degli abbonati per fornire elenchi abbonati accessibili al pubblico e servizi di consultazione — Consenso dell'abbonato — Distinzione a seconda dello Stato membro in cui vengono forniti gli elenchi abbonati accessibili al pubblico e i servizi di consultazione — Principio di non discriminazione)	9
2017/C 151/13	Causa C-563/15: della Corte (Decima Sezione) del 15 marzo 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/98/CE — Articoli 13 e 15 — Gestione dei rifiuti — Protezione della salute umana e dell'ambiente — Responsabilità — Discariche)	9
2017/C 151/14	Causa C-3/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Lucio Cesare Aquino/Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Diritto dell'Unione — Diritti conferiti ai soggetti dell'ordinamento — Violazione da parte di un giudice — Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Organo giurisdizionale di ultimo grado)	10
2017/C 151/15	Causa C-47/16: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA [Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione — Legittimo affidamento — Presupposti di applicazione — Errore delle autorità doganali — Obbligo dell'importatore di agire in buona fede e di verificare le circostanze di rilascio del certificato di origine «modulo A» — Mezzi probatori — Relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)]	11
2017/C 151/16	Causa C-138/16: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH (Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di comunicazione di opere al pubblico — Articolo 3, paragrafo 1 — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5, paragrafo 3, lettera o) — Diffusione di trasmissioni televisive mediante rete via cavo — Normativa nazionale che prevede eccezioni per gli impianti che consentono l'accesso ad un massimo di 500 utenti abbonati nonché per la ritrasmissione di programmi radiofonici pubblici sul territorio nazionale)	12
2017/C 151/17	Causa C-211/16: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino — Italia) — Bimotor SpA/ Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino («Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell'importo del rimborso o della compensazione del credito o dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto)	13

2017/C 151/18	Causa C-253/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — FlibTravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA e a. (Rinvio pregiudiziale — Articolo 96 TFUE — Applicabilità — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di mettere a disposizione posti singoli — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di predeterminare la loro destinazione — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di procacciarsi clienti)	13
2017/C 151/19	Causa C-615/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 28 novembre 2016 — Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública	14
2017/C 151/20	Causa C-26/17 P: Impugnazione proposta il 19 gennaio 2017 da Birkenstock Sales GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016, causa T-579/14, Birkenstock Sales GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)	14
2017/C 151/21	Causa C-32/17 P: Impugnazione proposta il 23 gennaio 2017 dalla Apcoa Parking Holdings GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 novembre 2016, nelle cause riunite T-268/15 e T-272/15, Apcoa Parking Holdings GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)	15
2017/C 151/22	Causa C-74/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 10 febbraio 2017 — Jonathan Heintges/Germanwings GmbH	17
2017/C 151/23	Causa C-75/17 P: Impugnazione proposta il 9 febbraio 2017 da Fiesta Hotels & Resorts, S.L avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 novembre 2016, causa T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)	17
2017/C 151/24	Causa C-76/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 13 febbraio 2017 — SC Petrolul-Lukoil, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice	19
2017/C 151/25	Causa C-94/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 23 febbraio 2017 — Rafael Ramón Escobedo Cortés/Banco de Sabadell S.A.	19
2017/C 151/26	Causa C-96/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Terrassa (Spagna) il 22 febbraio 2017 — Gardenia Vernaza Ayovi/Consorti Sanitari de Terrassa	20
2017/C 151/27	Causa C-102/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Contas (Portogallo) il 28 febbraio 2017 — Secretaria Regional de Saúde dos Açores/Ministério Público	21
2017/C 151/28	Causa C-121/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) l'8 marzo 2017 — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) operante con il nome commerciale «Mylan»/Gilead Sciences Inc.	21
2017/C 151/29	Causa C-122/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 9 marzo 2017 — David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General	22
2017/C 151/30	Causa C-127/17: Ricorso proposto il 10 marzo 2017 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	22
2017/C 151/31	Causa C-128/17: Ricorso proposto il 10 marzo 2017 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea	24

2017/C 151/32	Causa C-138/17 P: Impugnazione proposta il 17 marzo 2017 dall'Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 gennaio 2017, causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea	25
2017/C 151/33	Causa C-146/17 P: Impugnazione proposta il 22 marzo 2017 da Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 gennaio 2017, causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea	26
Tribunale		
2017/C 151/34	Causa T-681/14: Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017 — El-Qaddafi/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Libia — Congelamento dei capitali — Restrizioni all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione — Mantenimento del nome della ricorrente — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»)	28
2017/C 151/35	Causa T-112/15: Sentenza del Tribunale 30 marzo 2017 — Grecia/Commissione [«FEAOG — Sezione garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regolamento (CE) n. 796/2004 — Regime di aiuti alla superficie — Nozione di pascolo permanente — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Rettifica finanziaria forfettaria — Detrazione di rettifica anteriore»]	29
2017/C 151/36	Causa T-210/15: Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017 — Deutsche Telekom/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a un procedimento di applicazione delle norme sulla concorrenza — Diniego di accesso — Obbligo di motivazione — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Interesse pubblico prevalente — Consultazione di terzi — Trasparenza — Mancata risposta a una domanda confermativa entro i termini»]	29
2017/C 151/37	Causa T-387/15: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (J AND JOY) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Marchio dell'Unione europea denominativo J AND JOY — Marchio nazionale figurativo anteriore joy SPORTSWEAR — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Somiglianza dei segni — Criteri di valutazione — Marchio complesso — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	30
2017/C 151/38	Causa T-388/15: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (JN-JOY) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Marchio dell'Unione europea denominativo JN-JOY — Marchio nazionale figurativo anteriore joy SPORTSWEAR — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Somiglianza dei segni — Criteri di valutazione — Marchio complesso — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	31
2017/C 151/39	Causa T-389/15: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (J&JOY) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Marchio dell'Unione europea figurativo J&JOY — Marchio nazionale figurativo anteriore joy SPORTSWEAR — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Somiglianza dei segni — Criteri di valutazione — Marchio complesso — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	31
2017/C 151/40	Causa T-501/15: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2017 — Paesi Bassi/Commissione [«FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Sistema integrato di gestione e di controllo — Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole della condizionalità — Inosservanza di minore entità — Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n° 73/2009 — Articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1122/2009 — Onere della prova — Interpretazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009»]	32

2017/C 151/41	Causa T-538/15: Sentenza del Tribunale 28 marzo 2017 — Regent University/EUIPO — Regent's College (REGENT UNIVERSITY) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo REGENT UNIVERSITY — Marchio nazionale figurativo anteriore REGENT'S COLLEGE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	33
2017/C 151/42	Causa T-638/15: Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2017 — Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO — Lion Laboratories (ALCOLOCK) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo ALCOLOCK — Marchio del Regno Unito denominativo ALCOLOCK — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) e articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore»]	33
2017/C 151/43	Causa T-733/15: Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017 — Portogallo/Commissione («Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di Stato — Penalità — Decisione di liquidazione della penalità — Abrogazione della misura nazionale controversa — Data di cessazione dell'inadempimento»)	34
2017/C 151/44	Causa T-28/16: Sentenza del Tribunale del 3 aprile 2017 — Germania/Commissione («FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Sviluppo rurale — Riassetto e rinnovamento di villaggi — Criteri di selezione delle operazioni — Principio di leale cooperazione — Sussidiarietà — Legittimo affidamento — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»)	34
2017/C 151/45	Causa T-209/16: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2017 — Apax Partners UK/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo APAX PARTNERS — Marchio internazionale denominativo anteriore APAX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	35
2017/C 151/46	Causa T-215/16: Sentenza del Tribunale del 3 aprile 2017 — Cop/EUIPO — Conexa (AMPHIBIAN) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo AMPHIBIAN — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Assenza di carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	36
2017/C 151/47	Causa T-117/17: Ricorso proposto il 23 febbraio 2017 — Proximus/Consiglio	36
2017/C 151/48	Causa T-124/17: Ricorso proposto il 22 febbraio 2017 — Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon/BCE	37
2017/C 151/49	Causa T-161/17: Ricorso proposto l'11 marzo 2017 — Le Pen/Parlamento	38
2017/C 151/50	Causa T-166/17: Ricorso proposto l'8 marzo 2017 — EKETA/Commissione	39
2017/C 151/51	Causa T-168/17: Ricorso proposto il 16 marzo 2017 — CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs/Commissione	40
2017/C 151/52	Causa T-169/17: Ricorso proposto il 17 marzo 2017 — Pethke/EUIPO	40
2017/C 151/53	Causa T-177/17: Ricorso proposto il 15 marzo 2017 — EKETA/Commissione	41
2017/C 151/54	Causa T-183/17: Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — Menta y Limón Decoración/EUIPO — Comune di Santa Cruz de La Palma (Raffigurazione di un uomo in abito regionale)	42
2017/C 151/55	Causa T-189/17: Ricorso proposto il 20 marzo 2017 — EKETA/Commissione	43
2017/C 151/56	Causa T-190/17: Ricorso proposto il 22 marzo 2017 — EKETA/Commissione	44

2017/C 151/57	Causa T-195/17: Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — CeramTec/EUIPO — C5 Medical Werks (Tonalità di rosa)	44
2017/C 151/58	Causa T-196/17: Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — Naftogaz of Ukraine/Commissione	45
2017/C 151/59	Causa T-197/17: Ricorso proposto il 28 marzo 2017 — Abel e altri/Commissione	46
2017/C 151/60	Causa T-198/17: Ricorso proposto il 29 marzo 2017 — EKETA/Commissione	47

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2017/C 151/01)

Ultima pubblicazione

GU C 144 dell'8.5.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 129 del 24.4.2017

GU C 121 del 18.4.2017

GU C 112 del 10.4.2017

GU C 104 del 3.4.2017

GU C 95 del 27.3.2017

GU C 86 del 20.3.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A, B, C, D/Minister van Buitenlandse Zaken

(Causa C-158/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo — Posizione comune 2001/931/PESC — Decisione quadro 2002/475/GAI — Regolamento (CE) n. 2580/2001 — Articolo 2, paragrafo 3 — Iscrizione dell'organizzazione delle «Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)» nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici — Questione pregiudiziale vertente sulla validità di tale iscrizione — Conformità al diritto internazionale umanitario — Nozione di «atto terroristico» — Attività delle forze armate in periodo di conflitto armato)

(2017/C 151/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: A, B, C, D

Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken

Dispositivo

- 1) Non è manifesto, ai sensi della giurisprudenza fondata sulle sentenze del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, EU:C:1994:90), e del 15 febbraio 2001, Nachi Europe (C-239/99, EU:C:2001:101), che ricorsi di annullamento, proposti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea da persone che si trovino in una situazione come quella degli appellanti nel procedimento principale contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 del Consiglio, del 12 luglio 2010, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2009, o contro gli atti dell'Unione precedenti a tale regolamento di esecuzione, relativi all'iscrizione dell'entità delle «Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)» nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, sarebbero stati ricevibili.

- 2) Poiché la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e il regolamento n. 2580/2001 non ostano a che attività di forze armate in periodo di conflitto armato, ai sensi del diritto internazionale umanitario, configurino «atti terroristici», ai sensi dei suddetti atti dell'Unione, il fatto che le attività dell'entità delle «Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE)» possano costituire attività di questo genere non pregiudica la validità del regolamento di esecuzione n. 610/2010 nonché degli atti dell'Unione precedenti a tale regolamento di esecuzione, relativi all'iscrizione di cui al punto 1 del presente dispositivo.

(¹) GU C 194 del 24.6.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

(Causa C-157/15) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Regolamento interno di un'impresa che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di natura politica, filosofica o religiosa — Discriminazione diretta — Insussistenza — Discriminazione indiretta — Divieto posto ad una dipendente di indossare il velo islamico)

(2017/C 151/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrenti: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Convenuta: G4S Secure Solutions NV

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale direttiva.

Siffatta norma interna di un'impresa privata può invece costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato che l'obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia, a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, e che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 205 del 22.6.2015.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 — Evonik Degussa GmbH/Commissione europea

(Causa C-162/15 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Concorrenza — Articoli 101 e 102 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 30 — Decisione della Commissione che accerta l'esistenza di un'intesa illecita nel mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato — Pubblicazione di una versione estesa e non riservata di tale decisione — Rigetto di una domanda di trattamento riservato di alcune informazioni — Mandato del consigliere-auditore — Decisione 2011/695/UE — Articolo 8 — Riservatezza — Tutela del segreto professionale — Articolo 339 TFUE — Nozione di «segreti aziendali o altre informazioni riservate» — Informazioni provenienti da una richiesta di trattamento favorevole — Rigetto della richiesta di trattamento riservato — Legittimo affidamento]

(2017/C 151/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH (rappresentanti: C. Steinle, C. von Köckritz e A. Richter, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Meessen, M. Kellerbauer e F. van Schaik, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 28 gennaio 2015, Evonik Degussa/Commissione (T-341/12, EU:T:2015:51) è annullata nella parte in cui, con la stessa, il Tribunale ha dichiarato che il consigliere-auditore ha correttamente declinato la propria competenza a rispondere alle obiezioni, sollevate dalla Evonik Degussa GmbH sul fondamento del rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento, alla prevista pubblicazione di una versione non riservata e dettagliata della decisione C (2006) 1766 definitivo della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti delle società Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L'Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato)
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 3) La decisione C (2012) 3534 final della Commissione, del 24 maggio 2012, che respinge la richiesta di trattamento riservato proposta dalla Evonik Degussa GmbH è annullata nella parte in cui, con essa, il consigliere-auditore ha declinato la propria competenza a rispondere alle obiezioni menzionate al punto 1 del dispositivo della presente sentenza.
- 4) La Evonik Degussa GmbH e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 198 del 15.6.2015.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l'homme (ADDH)/Micropole SA, già Micropole Univers SA

(Causa C-188/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa — Nozione — Desiderio di un cliente che le prestazioni non vengano assicurate da una dipendente che indossa un velo islamico)

(2017/C 151/05)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l'homme (ADDH)

Convenuta: Micropole SA, già Micropole Univers SA

Dispositivo

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi di detta disposizione.

⁽¹⁾ GU C 221 del 6.7.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 — Polynt SpA/New Japan Chemical, REACH ChemAdvice GmbH, Agenzia europea per le sostanze chimiche, Sitre Srl, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

(Causa C-323/15 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articolo 57, lettera f) — Autorizzazione — Sostanze estremamente preoccupanti — Identificazione — Livello di preoccupazione equivalente — Anidride cicloesan-1,2-dicarbossilica, anidride cis-cicloesan-1,2-dicarbossilica e anidride trans-cicloesan-1,2-dicarbossilica]

(2017/C 151/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Polynt SpA (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avocats)

Altre parti nel procedimento: New Japan Chemical (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avocats), REACH ChemAdvice GmbH (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avocats), Sitre Srl (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avocats), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, C. Buchanan, W. Broere, e T. Zbihlej, agenti, assistiti da J. Stuyck, advocaat), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Schillemans e M. Bulterman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec e K. Mifsud Bonnici, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Polynt SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).*
- 3) *Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopportano le proprie spese.*
- 4) *La New Japan Chemical e la REACH ChemAdvice GmbH sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 — Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA/New Japan Chemical, REACH ChemAdvice GmbH, Sitre Srl, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

(Causa C-324/15 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articolo 57, lettera f) — Autorizzazione — Sostanze estremamente preoccupanti — Identificazione — Livello di preoccupazione equivalente — Anidride esaidrometilftalica, anidride esaidro-4-metilftalica, anidride esaidro-1-metilftalica e anidride esaidro-3-metilftalica]

(2017/C 151/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocats)

Altre parti nel procedimento: New Japan Chemical (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocats), REACH ChemAdvice GmbH (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocats), Sitre Srl (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocats), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, C. Buchanan, W. Broere, e T. Zbihlej, agenti, assistiti da J. Stuyck, advocaat), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Schillemans e M. Bulterman, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec e K. Mifsud Bonnici, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Hitachi Chemical Europe GmbH e la Polynt SpA sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopportano le proprie spese.
- 4) La New Japan Chemical e la REACH ChemAdvice GmbH sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 — Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang, Stichting Woonstede/Commissione europea, Regno del Belgio, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

(Causa C-414/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti esistenti — Articolo 108, paragrafo 1, TFUE — Regimi di aiuti a favore di società di edilizia residenziale sociale — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articoli 17, 18 e 19 — Valutazione da parte della Commissione della compatibilità con il mercato interno di un regime di aiuti esistente — Proposta di opportune misure — Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell'Unione — Decisione di compatibilità — Limiti del sindacato giurisdizionale — Effetti giuridici)

(2017/C 151/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang, Stichting Woonstede (rappresentanti: L. Hancher, E. Besselink e P. Glazener, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë e P.J. Loewenthal, agenti), Regno del Belgio, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (rappresentante: M. Meulenbelt, advocaat)

Dispositivo

- 1) *L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 12 maggio 2015, Stichting Woonlinie e a./Commissione (T-202/10 RENV, non pubblicata, EU:T:2015:287), è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

⁽¹⁾ GU C 337 del 12.10.2015.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 — Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Commissione europea, Regno del Belgio, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN)

(Causa C-415/15 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuti esistenti — Articolo 108, paragrafo 1, TFUE — Regimi di aiuti a favore di società di edilizia residenziale sociale — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articoli 17, 18 e 19 — Valutazione da parte della Commissione della compatibilità con il mercato interno di un regime di aiuti esistente — Proposta di opportune misure — Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell'Unione — Decisione di compatibilità — Limiti del sindacato giurisdizionale — Effetti giuridici)

(2017/C 151/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Woonpunt, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (rappresentanti: L. Hancher, E. Besselink e P. Glazener, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë e P.J. Loewenthal, agenti), Regno del Belgio, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (rappresentante: M. Meulenbelt, advocaat)

Dispositivo

- 1) *L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 12 maggio 2015, Stichting Woonpunt e a./Commissione (T-203/10 RENV, non pubblicata, EU:T:2015:286), è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

⁽¹⁾ GU C 337 del 12.10.2015.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Entrate/Marco Identi

(Causa C-493/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Sesta direttiva — Aiuti di Stato — Procedura di esdebitazione — Inesigibilità dei debiti IVA)

(2017/C 151/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Agenzia delle Entrate

Convenuto: Marco Identi

Dispositivo

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta a che i debiti da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta.

⁽¹⁾ GU C 406 del 7.12.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie/Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor

(Causa C-528/15) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale — Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) — Articolo 28, paragrafo 2 — Trattenimento ai fini del trasferimento — Articolo 2, lettera n) — Notevole rischio di fuga — Criteri obiettivi — Assenza di definizione legale]

(2017/C 151/11)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrenti: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie

Resistenti: Salah Al Chodor, Ajlin Al Chodor, Ajvar Al Chodor

Dispositivo

L'articolo 2, lettera n), e l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letti nel loro combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi impongono agli Stati membri di fissare, in una norma vincolante di portata generale, i criteri obiettivi su cui si fondano i motivi per temere la fuga del richiedente protezione internazionale oggetto di una procedura di trasferimento. L'assenza di una norma di tal genere determina l'inapplicabilità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento medesimo.

⁽¹⁾ GU C 16 del 18.1.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM)

(Causa C-536/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/22/CE — Articolo 25, paragrafo 2 — Elenchi abbonati e servizi di consultazione — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 12 — Elenchi di abbonati — Messa a disposizione dei dati personali degli abbonati per fornire elenchi abbonati accessibili al pubblico e servizi di consultazione — Consenso dell'abbonato — Distinzione a seconda dello Stato membro in cui vengono forniti gli elenchi abbonati accessibili al pubblico e i servizi di consultazione — Principio di non discriminazione)

(2017/C 151/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV

Convenuto: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

con l'intervento di: European Directory Assistance NV

Dispositivo

- 1) L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «richiesta», di cui a tale articolo, include altresì la richiesta da parte di un'impresa, con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri di telefono agli abbonati, volta a ottenere le relative informazioni di cui tali imprese dispongono, al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione accessibili al pubblico in tale Stato membro e/o in altri Stati membri.
- 2) L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, deve essere interpretato nel senso che osta a che un'impresa, che attribuisce numeri di telefono agli abbonati e che ha l'obbligo, in forza della normativa nazionale, di ottenere il consenso di tali abbonati all'utilizzo dei dati che li riguardano al fine di fornire elenchi abbonati e servizi di consultazione, formuli tale richiesta in maniera tale che detti abbonati esprimano il proprio consenso riguardo a tale utilizzo in modo distinto a seconda dello Stato membro in cui le imprese che possono richiedere le informazioni previste da tale disposizione forniscono tali servizi.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

della Corte (Decima Sezione) del 15 marzo 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-563/15) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/98/CE — Articoli 13 e 15 — Gestione dei rifiuti — Protezione della salute umana e dell'ambiente — Responsabilità — Discariche)

(2017/C 151/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, agente)

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato, con riferimento alle discariche di Torremolinos (Malaga), Torrent de S'Estret (Andratx, Maiorca), Hoya de la Yegua de Arriba (Yaiza, Lanzarote), Barranco de Butihondo (Pájara, Fuerteventura), La Laguna-Tiscamanita (Tuineje, Fuerteventura), Lomo Blanco (Antigua, Fuerteventura), Montaña de Amagro (Galdar, Gran Canaria), Franja Costera de Botija (Galdar, Gran Canaria), Cueva Lapa (Galdar, Gran Canaria), La Colmena (Santiago del Teide, Tenerife), Montaña Los Giles (La Laguna, Tenerife), Las Rosas (Güimar, Tenerife), Barranco de Tejina (Guía de Isora, Tenerife), Llano de Ifara (Granadilla de Abona, Tenerife), Barranco del Carmen (Santa Cruz de La Palma, La Palma), Barranco Jurado (Tijarafe, La Palma), Montaña Negra (Puntagorda, La Palma), Lomo Alto (Fuencaliente, La Palma), Arure/Llano Grande (Valle Gran Rey, La Gomera), El Palmar — Taguluche (Hermigua, La Gomera), Paraje de Juan Barba (Alajeró, La Gomera), El Altito (Valle Gran Rey, La Gomera), Punta Sardina (Agulo, La Gomera), Los Llanillos (La Frontera, El Hierro), Faro de Orchilla (La Frontera, El Hierro), Montaña del Tesoro (Valverde, El Hierro), Arbancón (Castiglia-La Mancia), Galve de Sorbe (Castiglia-La Mancia), Hiendelaencina (Castiglia-La Mancia), Tamajón (Castiglia-La Mancia), El Casar (Castiglia-La Mancia), Cardenosa (Avila), Miranda de Ebro (Burgos), Poza de la Sal (Burgos), Acebedo (León), Bustillo del Páramo (León), Cármenes (León), Gradejes (León), Noceda del Bierzo (León), San Millán de los Caballeros (León), Santa María del Páramo (León), Villaornate y Castro (León), Cevico de La Torre (Palencia), Palencia (Palencia), Ahigal de los Aceiteros (Salamanca), Alaraz (Salamanca), Calvarrasa de Abajo (Salamanca), Hinojosa de Duero (Salamanca), Machacón (Salamanca), Palaciosrubios (Salamanca), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Salmoral (Salamanca), Tordillos (Salamanca), Basardilla (Segovia), Cabezuela (Segovia), Almaraz del Duero (Zamora), Cañizal (Zamora), Casaseca de las Chanas (Zamora), La Serratilla (Abanilla), Las Rellanas (Santomera) e El Labradorcico (Águilas), le misure necessarie per provvedere a che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna, e che i rifiuti che vi sono scaricati siano trattati dagli stessi comuni o da un commerciante, un ente o un'impresa che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti o da un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti privato o pubblico, in conformità degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'articolo 13 e dell'articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 16 del 18.1.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Lucio Cesare Aquino/Belgische Staat

(Causa C-3/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Diritto dell'Unione — Diritti conferiti ai soggetti dell'ordinamento — Violazione da parte di un giudice — Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Organo giurisdizionale di ultimo grado)

(2017/C 151/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Lucio Cesare Aquino

Convenuto: Belgische Staat

Dispositivo

- 1) *L'articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, non può essere considerato un organo giurisdizionale di ultimo grado, nell'ipotesi in cui un ricorso per cassazione proposto contro una decisione di detto giudice non sia stato esaminato in ragione della rinuncia agli atti da parte del ricorrente.*
- 2) *Non occorre risolvere la seconda questione.*
- 3) *L'articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di ultimo grado può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, qualora un ricorso per cassazione sia respinto per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.*

⁽¹⁾ GU C 136 del 18.4.2016.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA

(Causa C-47/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale comunitario — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione — Legittimo affidamento — Presupposti di applicazione — Errore delle autorità doganali — Obbligo dell'importatore di agire in buona fede e di verificare le circostanze di rilascio del certificato di origine «modulo A» — Mezzi probatori — Relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)]

(2017/C 151/15)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta: «Veloserviss» SIA

Dispositivo

- 1) *L'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, dev'essere interpretato nel senso che un importatore può invocare il legittimo affidamento in base a detta disposizione, al fine di opporsi ad una contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione, eccependo la propria buona fede, solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che tale errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest'ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. Tale legittimo affidamento non sussiste, in particolare, quando, sebbene abbia evidenti ragioni per dubitare dell'esattezza di un certificato di origine «modulo A», un importatore si sia astenuto dall'informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se tali dubbi fossero giustificati. Un obbligo del genere non significa tuttavia che un importatore sia tenuto, in generale, a verificare sistematicamente le circostanze del rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione di un certificato di origine «modulo A». Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto dell'insieme degli elementi concreti della controversia principale, se tali tre condizioni siano soddisfatte nel caso di specie.*

- 2) L'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, dev'essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, si può dedurre dalle informazioni contenute in una relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che un importatore non è legittimato ad avvalersi del legittimo affidamento, ai sensi di detta disposizione, al fine di opporsi ad una contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione. Qualora, tuttavia, una relazione del genere contenga unicamente una descrizione generale della situazione di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, tale relazione non può essere di per sé sufficiente per dimostrare, in modo giuridicamente valido, che tali condizioni siano effettivamente soddisfatte in tutti gli aspetti, in particolare per quanto concerne il comportamento rilevante dell'esportatore. In tali circostanze, spetta, in linea di principio, alle autorità doganali dello Stato di importazione fornire la prova, mediante elementi di prova supplementari, che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine «modulo A» inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore. Tuttavia, qualora le autorità doganali dello Stato di importazione si trovino nell'impossibilità di fornire detta prova, spetta, eventualmente, all'importatore dimostrare che tale certificato è stato redatto sulla base di un'esatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zürs.net Betriebs GmbH

(Causa C-138/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di comunicazione di opere al pubblico — Articolo 3, paragrafo 1 — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5, paragrafo 3, lettera o) — Diffusione di trasmissioni televisive mediante rete via cavo — Normativa nazionale che prevede eccezioni per gli impianti che consentono l'accesso ad un massimo di 500 utenti abbonati nonché per la ritrasmissione di programmi radiofonici pubblici sul territorio nazionale)

(2017/C 151/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Attrice: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)

Convenuta: Zürs.net Betriebs GmbH

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e l'articolo 11 bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 9 settembre 1886, nel testo risultante dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, come modificata il 28 settembre 1979, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell'organismo nazionale di radiodiffusione, via cavo sul territorio nazionale, a condizione che quest'ultima costituisca una semplice modalità tecnica di comunicazione e sia stata presa in considerazione dall'autore dell'opera nel momento in cui questi ne abbia autorizzato la comunicazione iniziale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L'articolo 5 della direttiva 2001/29 e, in particolare, il paragrafo 3, lettera o), del medesimo, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una radiodiffusione a mezzo di un'antenna collettiva, qualora a tale impianto non siano collegati più di 500 utenti, e che tale normativa deve pertanto trovare applicazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino — Italia) — Bimotor SpA/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino

(Causa C-211/16) ⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell'importo del rimborso o della compensazione del credito o dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto»)

(2017/C 151/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Parti

Ricorrente: Bimotor SpA

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Torino

Dispositivo

L'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d'imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole.

⁽¹⁾ GU C 251 dell'11.7.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — FlibTravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA e a.

(Causa C-253/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 96 TFUE — Applicabilità — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di mettere a disposizione posti singoli — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di predeterminare la loro destinazione — Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di procacciarsi clienti)

(2017/C 151/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: FlibTravel International SA, Leonard Travel International SA

Convenuti: AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS, Ryad SCRI, Taxis Bachir & Cie SCS, Abdelhamid El Barjaji, Abdelouahab Ben Bachir, Sotax SCRI, Mostapha El Hammouchi, Boughaz SPRL, Sahbaz SPRL, Jamal El Jelali, Mohamed Chakir Ben Kadour, Taxis Chalkis SCRL, Mohammed Gheris, Les délices de Fes SPRL, Abderrahmane Belyazid, E.A.R. SCS, Sotrans SPRL, B.M.A. SCS, Taxis Amri et Cie SCS, Aramak SCS, Rachid El Amrani, Mourad Bakkour, Mohamed Agharbiou, Omar Amri, Jmili Zouhair, Mustapha Ben Abderrahman, Mohamed Zahyani, Miltotax SPRL, Lextra SA, Ismael El Amrani, Farid Benazzouz, Imad Zoufri, Abdel-Ilah Bokhamy, Ismail Al Bouhali, Bahri Messaoud & Cie SCS, Mostafa Bouzid, BKN Star SPRL, M.V.S. SPRL, A.B.M.B. SCS, Imatrans SPRL, Reda Bouyaknouden, Ayoub Tahri, Moulay Adil El Khatir, Redouan El Abboudi, Mohamed El Abboudi, Bilal El Abboudi, Sofian El Abboudi, Karim Bensbih, Hadel Bensbih, Mimoun Mallouk, Abdellah El Ghaffouli, Said El Aazzoui

Dispositivo

L'articolo 96, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non si applica a restrizioni imposte agli operatori di taxi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il
28 novembre 2016 — Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública**

(Causa C-615/16)

(2017/C 151/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Giovanna Judith Kerr

Resistente: Fazenda Pública

Questioni pregiudiziali

(...) se gli articoli 135, paragrafo 1, lettera f), e 15, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, (...) debbano essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente le parti dei contratti di commercializzazione di diritti d'uso su beni immobili o se possano essere interpretati anche nel senso di riguardare altresì l'attività svolta dalla ricorrente nel presente procedimento, consistente nella ricerca di clienti e nella promozione di servizi, garantendo la realizzazione della loro vendita da parte dell'impresa che li commercializza, in funzione di direttive previamente stabilite e di limiti fissati in termini di sconti e di omaggi promozionali.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 19 gennaio 2017 da Birkenstock Sales GmbH avverso la sentenza del
Tribunale (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016, causa T-579/14, Birkenstock Sales GmbH/Ufficio
europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)**

(Causa C-26/17 P)

(2017/C 151/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Birkenstock Sales GmbH (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 9 novembre 2016 (causa T-579/14), nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale dell'Unione europea riguardo ai prodotti per i quali il ricorso è stato respinto;
- condannare l'EUIPO alle spese relative al procedimento dinanzi alla Corte, al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

1. La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016, causa T-579/14, relativa al marchio internazionale n. 1132742, nella parte in cui è stato respinto il ricorso della ricorrente, e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado riguardo ai prodotti per i quali il ricorso della ricorrente è stato respinto.
2. La ricorrente deduce anzitutto una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al marchio internazionale controverso i principi relativi ai marchi tridimensionali. La ricorrente afferma inoltre che il Tribunale, nel valutare il marchio secondo i principi relativi ai marchi tridimensionali, non avrebbe precisato le «norme o gli usi del settore» per i prodotti controversi e, infine, che il Tribunale nel valutare l'impressione globale prodotta dal marchio internazionale avrebbe applicato criteri più restrittivi di quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.
3. Inoltre, la ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado, in quanto il Tribunale, sebbene dichiara che il carattere distintivo di un segno deve essere valutato sulla base delle caratteristiche proprie del segno stesso, nella valutazione prende in considerazione aspetti relativi all'uso, e riguardo alla questione se sia possibile prendere in considerazione un utilizzo al contempo bidimensionale e tridimensionale di un segno, esso fa riferimento a una propria precedente sentenza.
4. La ricorrente lamenta inoltre uno snaturamento dei fatti, in quanto nella sentenza si dichiara che, poiché la commissione di ricorso si è basata su elementi di fatto che risultano dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti di cui trattasi conoscibili da chiunque, l'EUIPO non fosse tenuto a dimostrare perché, a suo avviso, il marchio internazionale non diverge in maniera significativa dagli usi del settore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 23 gennaio 2017 dalla Apcoa Parking Holdings GmbH avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 novembre 2016, nelle cause riunite T-268/15 e T-272/15, Apcoa Parking Holdings GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-32/17 P)

(2017/C 151/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Apcoa Parking Holding GmbH (rappresentante: Dr. A. Lohmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea (Settima Sezione) dell'8 novembre 2016 nelle cause riunite T-268/15 e T-272/15;
- annullare le decisioni della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO (precedentemente: UAMI) del 25 marzo 2015 relative ai procedimenti R 2062/2014-4 e R 2063/2014-4;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, l'ordinanza impugnata è fondata su un vizio procedurale (primo motivo). La medesima viola, inoltre, il diritto dell'Unione europea. Il Tribunale non ha preso in considerazione taluni elementi rilevanti (secondo motivo). Il medesimo ha snaturato taluni fatti (terzo motivo). L'ordinanza viola il principio del carattere unitario del marchio dell'Unione europea (quarto motivo).

Primo motivo: il Tribunale si è pronunciato sui ricorsi senza aver disposto un'udienza, sebbene la ricorrente ne avesse espressamente richiesto lo svolgimento.

L'udienza sarebbe stata necessaria, poiché la causa non era né manifestatamente irricevibile né manifestatamente infondata in diritto. L'ordinanza si basa pertanto su un vizio procedurale.

Secondo motivo: mediante l'ordinanza impugnata il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione. Contrariamente a quanto statuito nell'ordinanza del Tribunale alcun impedimento assoluto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009/CE⁽¹⁾, osta alla registrazione dei marchi oggetto della controversia, i quali non costituiscono indicazioni descrittive.

Il Tribunale non ha preso in considerazione talune circostanze rilevanti. Ha considerato che la dicitura anglofona «Parkway» rimanda, per il pubblico destinatario del Regno Unito, ad un parcheggio presso una stazione ferroviaria. In tal modo, il Tribunale ha trascurato il fatto che l'Ufficio marchi britannico si è espressamente occupato di tale questione, persino in un'audizione, e, dopo un attento esame, ha escluso la sussistenza di indicazioni descrittive. Se il termine è utilizzato isolatamente, così come contenuto nel marchio, esso non può assumere il significato che il Tribunale ha attribuito ad esso. Marchi identici «Parkway» sono stati registrati a seguito di un'estensione della registrazione internazionale in diversi Stati membri (come ad esempio in Irlanda) e sono stati considerati meritevoli di tutela in quanto domande di registrazione nazionali nel Regno Unito.

Il Tribunale ha trascurato tutto ciò, limitandosi a evidenziare di non essere vincolato, in linea generale, alle decisioni nazionali. A tal riguardo ha ignorato che il fatto di non essere vincolato non lo esime, tuttavia, dall'obbligo di prendere in considerazione e valutare comunque tutti gli elementi rilevanti. Le registrazioni nazionali di marchi identici negli Stati membri che provengono dalla stessa area linguistica della dicitura oggetto di controversia sono senza dubbio elementi rilevanti, la cui mancata considerazione in toto rappresenta un errore di diritto.

Terzo motivo: il Tribunale ha dedotto il significato del termine «Parkway» da due riferimenti contenuti in dizionari. Il medesimo li ha rappresentati, tuttavia, in maniera incompleta e falsata. Il Tribunale ha ignorato che da tali riferimenti non poteva essere dedotto un significato generale del termine «Parkway» considerato isolatamente, quale quello su cui il Tribunale ha basato la propria decisione. Ciò è anche quello che risulta in dettaglio dalla decisione dell'ufficio dei marchi del Regno Unito relativa alla tutelabilità del marchio su quel territorio. Detto ufficio è giunto alla conclusione che il significato del termine indicato nel dizionario non osta alla tutela come marchio. Se il Tribunale avesse valutato in maniera corretta i riferimenti sarebbe giunto alla medesima conclusione. Perciò, anche lo snaturamento dei fatti costituisce un errore di diritto.

Quarto motivo: l'ordinanza ha altresì violato il principio del carattere unitario del marchio dell'Unione europea poiché, sebbene non sussista un impedimento assoluto alla registrazione in alcuno Stato membro dell'Unione, il Tribunale ha negato alla ricorrente il conseguimento della tutela uniforme del marchio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (Versione codificata), GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 10 febbraio 2017 — Jonathan Heintges/Germanwings GmbH

(Causa C-74/17)

(2017/C 151/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Jonathan Heintges

Resistente: Germanwings GmbH

Questioni pregiudiziali

- I. Se l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che i «diritti a un risarcimento supplementare» ivi menzionati comprendano solo quei diritti il cui fondamento esuli dal regolamento stesso.
- II. a. Qualora si debba rispondere in senso negativo alla questione sub I., se l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una compagnia aerea non eroghi le prestazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo, da tale disposizione derivi per il passeggero un diritto a un risarcimento distinto per mancata erogazione delle prestazioni indicate e se detto diritto comprenda in caso di risposta affermativa anche il rimborso delle spese di viaggio con mezzi alternativi organizzato direttamente dal passeggero verso la sua destinazione finale.
- aa. Qualora si debba rispondere in senso affermativo alla questione sub a), se il diritto al risarcimento danni concernente il viaggio sostitutivo organizzato direttamente dal passeggero rientri tra gli importi che possono dar luogo alla detrazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004.
- b. Qualora si debba rispondere in senso affermativo alla questione sub I. e il diritto nazionale contenga una norma in base alla quale, a seguito della violazione dell'obbligo di cui all'articolo 8 del regolamento, al passeggero spetta nei confronti della compagnia aerea un diritto al rimborso delle spese che ha sostenuto in quanto ha provveduto direttamente a organizzare il viaggio con mezzi alternativi, se tale diritto a risarcimento derivante dal diritto nazionale rientri tra gli importi che possono dar luogo alla detrazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento in esame.
- c. Qualora si debba rispondere in senso affermativo indifferentemente a una delle due questioni sub II. a) o II. b) per quanto concerne la detrazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004, se l'articolo 12 debba essere interpretato nel senso che la detrazione avvenga automaticamente, senza che la parte tenuta al risarcimento debba invocarne l'applicazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.

Impugnazione proposta il 9 febbraio 2017 da Fiesta Hotels & Resorts, S.L avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 novembre 2016, causa T-217/15, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (Palladium Palace Ibiza Resort & Spa)

(Causa C-75/17 P)

(2017/C 151/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fiesta Hotels & Resorts, S.L. (rappresentanti: J.-B. Devaureix e J. C. Erdozain López, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Residencia Palladium S.L.

Conclusioni della ricorrente

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016, causa T-217/15;
- accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado;
- condannare il convenuto e l'interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Il **primo motivo di impugnazione** verte sul fatto che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto in essa si ritiene che ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento»), il requisito relativo alla «portata non puramente locale» sia soddisfatto indipendentemente dalla dimensione geografica in cui il titolare del marchio fatto valere svolge la propria attività. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con il significato letterale del termine «localmente», nonché con le finalità sottese all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento. La sentenza impugnata sarebbe inficiata dall'errore di diritto asserito in quanto al momento della determinazione della portata locale o meno del nome commerciale non registrato fatto valere si sarebbe tenuto conto di documenti aventi efficacia al di fuori del territorio spagnolo.

Inoltre, dalla circostanza che i servizi prestati dallo stabilimento per la cui designazione sono stati usati il marchio o il nome commerciale, siano forniti ad un pubblico internazionale non si può desumere che l'uso del marchio travalichi l'ambito locale.

La conclusione cui si giunge nella sentenza, in relazione al requisito del «non puramente locale», viola inoltre la finalità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento. Infatti, la sentenza ammette che tale requisito applicato al nome commerciale, che si oppone alla domanda di un marchio dell'Unione europea, non dipende dalla portata locale dello stabilimento che lo impiega, bensì dalla «diffusione geografica della sua clientela o dalla rinomanza di cui gode in pubblico a livello nazionale o anche internazionale». Con tale tesi la sentenza travalicherebbe la finalità restrittiva dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento in quanto ammette una prova semplice del venir meno di quanto è strettamente locale mediante il semplice uso del segno non registrato in Internet o, date le circostanze del caso esaminato, attraverso il carattere internazionale degli ospiti dello stabilimento interessato.

2. Con il **secondo motivo di impugnazione** si sostiene che la sentenza è inficiata da un errore di diritto per avere considerato che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) della Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, vigente in Spagna, non sia necessario il carattere notorio del segno non registrato invocato quando invece la giurisprudenza maggioritaria pronunciata su tale questione in Spagna è basata proprio sulla tesi opposta, ossia richiede non soltanto l'uso del segno invocato ma anche che detto uso sia notorio in una parte sostanziale del territorio spagnolo.
3. Il **terzo motivo di impugnazione** si basa sul fatto che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nel considerare che ricorra l'articolo 8, paragrafo 4, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario in base alla sentenza LAGUIOLE (punto 37), sebbene tale sentenza non sia applicabile al caso di specie in quanto nel presente caso viene interpretato il diritto spagnolo e non- come nella causa LAGUIOLE il diritto francese e la ricorrente ha posto in evidenza sentenze del Tribunal Supremo spagnolo che proibiscono chiaramente che un nome commerciale non registrato impedisca l'uso di un marchio posteriore senza che il convenuto abbia invocato la legge spagnola sulla concorrenza sleale che sembra prevedere tale possibilità, il che è stato fondatamente negato dalla ricorrente.
4. Infine, con il **quarto motivo di impugnazione** la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nell'interpretazione del concetto di «marchi intermedi», coniato in conformità della legge spagnola sui marchi e, concretamente, che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto in relazione all'articolo 65 del regolamento. La sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto il summenzionato articolo 65 del regolamento non impedisce strictu sensu di esaminare la quaestio iuris sollevata alla luce dell'argomentazione giuridica addotta dalle parti. Contrariamente a quanto affermato nell'ambito della sentenza, la ricorrente non tenta di alterare la base fattuale presa in considerazione dalla commissione di ricorso in sede decisionale bensì farebbe semplicemente valere una base giuridica che rivela l'errore di diritto contenuto nella decisione dell'EUIPO oggetto del ricorso.

La ricorrente invoca il principio *iura novit curia* secondo cui al momento della decisione il giudice deve applicare le norme giuridiche che ritiene opportune nonché modificare la base giuridica su cui si fondano gli argomenti delle parti nei limiti in cui la decisione sia conforme alle questioni di fatto e di diritto delle parti, non venga alterato la causa della domanda né venga in altro modo modificata la problematica posta. In tal senso, il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'argomentazione della ricorrente in quanto ogni volta che omette di farlo, viene limitato il diritto della difesa della medesima ed essa viene privata dei suoi diritti derivanti dalla registrazione.

⁽¹⁾ GU 2009, L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 13 febbraio 2017 — SC Petrolel-Lukoil, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice

(Causa C-76/17)

(2017/C 151/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrenti: SC Petrolel-Lukoil, Maria Magdalena Georgescu.

Resistenti: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'articolo 30 TFUE ostino a un'interpretazione nel senso che, qualora il contribuente abbia effettivamente sopportato la tassa di effetto equivalente, egli possa chiedere la restituzione delle somme versate a tale titolo anche se il meccanismo di pagamento della tassa sia stato concepito dalla normativa nazionale in modo che la tassa si ripercuote sul consumatore europeo.
- 2) Se la restituzione delle somme rimosse a titolo di tassa di effetto equivalente, qualora le medesime siano state effettivamente sopportate dal contribuente (ma non trasferite al consumatore), sia compatibile con le disposizioni del diritto comunitario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 23 febbraio 2017 — Rafael Ramón Escobedo Cortés/Banco de Sabadell S.A.

(Causa C-94/17)

(2017/C 151/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Rafael Ramón Escobedo Cortés

Convenuto: Banco de Sabadell S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 3, in combinato disposto con il [punto 1, lettera e), dell'allegato], e 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ⁽¹⁾, ostino a un'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale una clausola contenuta in un contratto di mutuo che fissa un tasso di interesse moratorio che comporta un incremento di oltre il 2 % rispetto al tasso d'interesse remuneratorio annuo stabilito nel contratto, costituisce un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato imposto al consumatore che ha adempiuto il proprio obbligo di pagamento in ritardo ed è, pertanto, abusiva.

- 2) Se gli articoli 3, in combinato disposto con il [punto 1, lettera e), dell'allegato], 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1 e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, ostino a un'interpretazione giurisprudenziale che, nell'accertare l'abusività di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che stabilisce il tasso di interesse moratorio, individua, quale oggetto della verifica di abusività, l'incremento determinato da tale interesse rispetto all'interesse remuneratorio, giacché costituisce l'«indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato imposto al consumatore che non ha adempiuto i propri obblighi», e stabilisce che la conseguenza della dichiarazione di abusività deve consistere nell'integrale abolizione di tale incremento, cosicché solo l'interesse remuneratorio continuerà a maturare fino al rimborso del mutuo.
- 3) In caso di risposta positiva alla seconda questione, se la dichiarazione di nullità di una clausola che stabilisce il tasso di interesse moratorio, giacché abusiva, debba produrre altri effetti che siano compatibili con la direttiva 93/13, quale ad esempio l'integrale cessazione della maturazione di interessi, sia remuneratori sia moratori, quando il mutuatario non adempia al proprio obbligo di pagare le rate del mutuo nei termini previsti dal contratto, oppure la maturazione di interessi legali.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 96, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Terrassa (Spagna) il
22 febbraio 2017 — Gardenia Vernaza Ayovi/Consorti Sanitari de Terrassa**

(Causa C-96/17)

(2017/C 151/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Terrassa

Parti

Ricorrente: Gardenia Vernaza Ayovi

Resistente: Consorti Sanitari de Terrassa

Questioni pregiudiziali

- 1) Se rientri nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (¹), la soluzione legale offerta dall'ordinamento giuridico in relazione alla qualifica di un licenziamento disciplinare considerato illegittimo e, in particolare, la soluzione indicata dall'articolo 96, paragrafo 2, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público [regio decreto legislativo n. 5/2015 del 30 ottobre che approva il testo rifuso della legge recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici].
- 2) Se, ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, debba considerarsi discriminatoria una situazione come quella prevista dall'articolo 96, paragrafo 2, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público [regio decreto legislativo n. 5/2015 del 30 ottobre che approva il testo rifuso della legge recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici], secondo cui il licenziamento disciplinare di un lavoratore permanente al servizio della pubblica amministrazione, qualora sia dichiarato ingiustificato — ossia illegittimo — comporti sempre la reintegrazione del lavoratore, mentre nel caso di un lavoratore a tempo indeterminato non permanente — o temporaneo — che svolga le stesse funzioni di un lavoratore permanente, sia prevista la possibilità di non procedere alla reintegrazione in cambio della corresponsione di un'indennità.
- 3) Se, nelle circostanze di cui alla questione precedente, una disparità di trattamento sia giustificata qualora venga esaminata non alla luce della direttiva, ma dell'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) GU 1999, L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Contas (Portogallo) il 28 febbraio 2017 — Secretaria Regional de Saúde dos Açores/Ministério Público

(Causa C-102/17)

(2017/C 151/27)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal de Contas

Parti

Ricorrente: Secretaria Regional de Saúde dos Açores

Resistente: Ministério Público

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella illustrata [l'articolo 40, paragrafi 3 e 5, lettera c), del Decreto Legislativo Regional n. 27/2015/A, del 29 dicembre 2015], la quale, nell'ambito di un appalto pubblico, consenta che venga imposto, come requisito di ammissione, un criterio geografico consistente nella precedente realizzazione di tre appalti nella stessa regione autonoma.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) l'8 marzo 2017 — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) operante con il nome commerciale «Mylan»/Gilead Sciences Inc.

(Causa C-121/17)

(2017/C 151/28)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) operante con il nome commerciale «Mylan»

Resistente: Gilead Sciences Inc.

Questione pregiudiziale

Quali siano i criteri per stabilire se «il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore», ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 469/2009 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 2009, L 152, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 9 marzo 2017 —
David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General**

(Causa C-122/17)

(2017/C 151/29)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: David Smith

Convenuti: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

Questioni pregiudiziali

«Se, in una controversia tra soggetti privati e una compagnia privata di assicurazioni vertente su un incidente automobilistico che, nel 1999, ha comportato gravi lesioni a carico di un passeggero che non viaggiava su un sedile fisso, nell'ambito della quale, con il consenso delle parti, il giudice nazionale ha chiamato in causa la compagnia privata di assicurazioni e lo Stato come convenuti — ove

- i) le disposizioni pertinenti del diritto nazionale prevedano l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli nei confronti di persone per le quali non siano stati forniti sedili fissi in un veicolo a propulsione meccanica,
- ii) la pertinente polizza assicurativa stabilisca che la copertura sia circoscritta ai passeggeri che viaggiano su sedili fissi e la stessa polizza fosse di fatto, all'epoca dell'incidente, una polizza assicurativa approvata ai fini di detto diritto nazionale,
- iii) le disposizioni nazionali pertinenti che prevedono una siffatta esclusione dalla copertura siano già state dichiarate contrarie al diritto dell'Unione europea in una precedente decisione della Corte (sentenza Farrell, C-356/05 [EU: C:2007:229]) e debbano pertanto essere disapplicate, e
- iv) la formulazione delle disposizioni nazionali sia tale da non permettere un'interpretazione conforme ai requisiti del diritto dell'Unione,

il giudice nazionale sia tenuto, nel disapplicare le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, a disapplicare anche la clausola di esclusione o a impedire in altro modo all'assicuratore di avvalersi di una clausola siffatta contenuta nella polizza assicurativa dell'autoveicolo in vigore all'epoca dei fatti, con la conseguenza che la vittima lesa avrebbe così potuto agire direttamente nei confronti della suddetta compagnia sulla base della polizza. In subordine, se un risultato siffatto equivalga essenzialmente a riconoscere effetto orizzontale diretto a una direttiva nei confronti di un soggetto privato in violazione del diritto dell'Unione».

Ricorso proposto il 10 marzo 2017 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-127/17)

(2017/C 151/30)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, avendo imposto alle imprese di trasporti il requisito di essere provviste di autorizzazioni speciali per la circolazione su alcune strade pubbliche, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 3 e 7 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ⁽¹⁾, in combinato disposto con i punti 3.1 e 3.4 dell'allegato I alla medesima direttiva;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia che la circolazione dei veicoli conformi al peso massimo autorizzato per asse stabilito ai punti 3.1 e 3.4 dell'allegato I alla direttiva 96/53/CE in 10 t (asse non motore) e 11.5 t (asse motore) è limitata su quasi il 97 % delle strade pubbliche situate nel territorio della Polonia, il che è contrario all'articolo 3 della citata direttiva. La suddetta limitazione deriva dalla combinazione di due seguenti fattori:

- 1) l'apertura per la circolazione dei veicoli con un peso massimo autorizzato per asse di 11,5 t soltanto delle strade che costituiscono una parte della rete transeuropea (TEN-T) e di alcune altre strade nazionali [articolo 41, paragrafo 2, della legge sulle strade pubbliche; Ustawa o drogach publicznych]; nonché
- 2) l'obbligo di essere provvisti di un'autorizzazione speciale che permette la circolazione su altre strade [articolo 64 e seguenti della legge sulla circolazione stradale; ustawa Prawo o ruchu drogowym)].

La Commissione addebita inoltre alla Repubblica di Polonia l'errata interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 96/53/CE. Secondo la Repubblica di Polonia tali disposizioni consentono allo Stato membro di applicare una deroga alla regola generale stabilita dall'articolo 3 della suddetta direttiva mediante la limitazione della circolazione di veicoli con un peso per asse motore pari a 11,5 t. Se è vero che al secondo comma dell'articolo 7 vengono menzionati esempi concreti di fattispecie in cui la circolazione può essere legittimamente limitata (città, piccoli villaggi o siti di particolare interesse naturale), trattasi pur sempre, tuttavia, di limitazioni imposte solo per alcune strade o strutture di ingegneria ubicate in determinati tratti stradali. Secondo la Commissione lo Stato membro non può ragionevolmente invocare la possibilità di stabilire deroghe al fine di farvi rientrare circa il 97 % della propria rete stradale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale ⁽²⁾, per poter circolare sulle strade che non fanno parte della rete TEN-T, cioè su quasi il 97 % delle strade che costituiscono la rete di strade pubbliche, i proprietari dei veicoli in questione devono richiedere alle autorità competenti un'autorizzazione speciale ed ottenerla, il che comporta le seguenti difficoltà:

- le formalità amministrative complesse che richiedono contatti con diverse autorità amministrative;
- l'area geografica di validità dell'autorizzazione è limitata, il che costringe le imprese di trasporto a richiedere, solitamente, diverse autorizzazioni per ciascun itinerario;
- il tempo necessario per ottenere l'autorizzazione ed il suo costo.

Infine, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, della succitata legge sulla circolazione stradale, le autorizzazioni di categoria IV relative alla circolazione sulle strade nazionali dei veicoli con peso per asse motore pari a 11,5 t non possono essere utilizzate per il trasporto di carichi divisibili.

La direttiva 96/53/CE non consente questo tipo di ostacoli e svantaggi nell'ambito della libera circolazione dei veicoli. L'impresa che non dovesse ottemperare alle suddette condizioni sarà soggetta al divieto della circolazione stradale. Tale disciplina è contraria all'articolo 3 della direttiva 96/53/CE, il quale, attraverso le condizioni in esso stabilite, impedisce agli Stati membri di «rifiutare o vietare» nei loro territori l'uso nel traffico internazionale di veicoli conformi ai valori limite di peso di cui all'allegato I della citata direttiva.

⁽¹⁾ GU L 235, pag. 59.

⁽²⁾ Comunicazione del Maresciallo della Camera bassa del Parlamento della Repubblica di Polonia, del 30 agosto 2012, relativa alla pubblicazione del testo unico della legge sulla circolazione stradale; Dz.U. (Gazzetta ufficiale polacca) del 2012, posizione 1137.

Ricorso proposto il 10 marzo 2017 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea**(Causa C-128/17)**

(2017/C 151/31)

*Lingua processuale: il polacco***Parti***Ricorrente:* Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)*Convenuti:* Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2016/2284, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE⁽¹⁾;
- in subordine, annullare parzialmente la direttiva nella parte relativa alla fissazione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Avverso la direttiva impugnata la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi:

1. Violazione del principio di leale collaborazione (articolo 4, paragrafo 3, del TUE)

Le istituzioni convenute hanno condotto i lavori per l'adozione della direttiva impugnata in maniera non trasparente, avendo riservato un trattamento diverso ai singoli Stati membri ed imponendo solo ad alcuni degli stessi gli impegni supplementari di riduzione che non trovano giustificazione né nel criterio di efficienza in termini di costi, né nei principi adottati nell'ambito della metodologia di distribuzione degli impegni. L'imposizione alla Polonia (e ad altri due Stati membri), prima della conclusione dell'accordo definitivo con il Parlamento europeo, dei nuovi valori di riduzione delle emissioni al fine di conseguire un livello di riduzione generale più ambizioso ha comportato che la Polonia sia stata di fatto esclusa dai negoziati che hanno determinato la configurazione definitiva degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi.

Inoltre, le istituzioni convenute hanno privato la Polonia della possibilità di un'effettiva verifica dei dati concernenti la medesima i quali hanno costituito la base per la definizione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi, ed hanno violato, in questo modo, il diritto spettante alla Polonia di ottenere che la propria posizione fosse presa in considerazione.

2. Violazione dei principi dell'apertura e della trasparenza (articolo 15 TFUE) e carenza di una motivazione sufficiente (articolo 296 TFUE)

La Repubblica di Polonia sostiene che non erano stati messi a disposizione né pubblicati gli obiettivi fondamentali sulla base dei quali sono stati definiti gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi. Mancano le informazioni relative agli obiettivi previsionali concernenti la struttura tecnologica dei singoli settori, obiettivi sui quali sono state basate, a loro volta, le proiezioni relative alle emissioni nel 2030. Inoltre, la mancanza di tali informazioni rende impossibile la verifica dell'attendibilità delle proiezioni delle emissioni che sono state approvate per il 2030. In secondo luogo, non è dato conoscere la formula in base alla quale l'obiettivo sanitario globale riguardante la riduzione della mortalità nell'Unione sia stato convertito nell'impegno di riduzione delle emissioni per tutta l'Unione e per i singoli Stati membri.

Di conseguenza, non è stato indicato in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dalle istituzioni che hanno adottato la direttiva in relazione ai suddetti impegni di riduzione.

3. Violazione degli obblighi di effettuare un'adeguata analisi dell'impatto della direttiva impugnata sui singoli Stati membri e di presentare una valutazione sufficiente degli effetti della sua entrata in vigore

La Repubblica di Polonia sostiene che, in considerazione di un forte impatto degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi che si prevede sull'economia e sulla popolazione degli Stati membri, la valutazione dell'impatto predisposta dalla Commissione sia insufficiente.

Nella valutazione degli effetti è stato fatto riferimento alla relazione tra il conseguimento degli obiettivi della direttiva ed i cambiamenti strutturali volti a ridurre la quota del carbone come combustibile nel settore energetico nonché urbano e domestico. Tuttavia, la valutazione degli effetti non contiene l'analisi dettagliata sul punto se l'assolvimento degli obblighi previsto avrà una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia nonché sulla struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Ciò è di fondamentale importanza dal momento che la conferma di una sensibile incidenza implicherebbe che la direttiva impugnata avrebbe dovuto essere adottata dal legislatore dell'Unione su una base giuridica diversa, ossia sulla base dell'articolo 192, paragrafo 2, TFUE piuttosto che dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4. Violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE)

Le istituzioni convenute non hanno tenuto conto dei gravosi costi sociali ed economici che deriveranno in Polonia dall'assolvimento degli obblighi di riduzione delle emissioni dei singoli inquinanti a partire dal 2030. Di conseguenza, l'attuazione da parte della Polonia degli impegni di riduzione per il 2030 e per gli anni successivi può comportare gravi conseguenze negative socio-economiche. Le spese sostenute per l'attuazione dei suddetti impegni possono risultare sproporzionate rispetto agli effetti attesi.

Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva non era manifestamente necessario determinare nella direttiva impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi così rigorosi.

5. Violazione del principio di uguaglianza degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, TUE) e del principio dello sviluppo sostenibile (articolo 191, paragrafo 3, quarto trattino, in combinato disposto con il paragrafo 2 TFUE)

Gli obblighi di riduzione delle emissioni nel periodo decorrente dal 2030 imposti ai singoli Stati membri non tengono conto della diversa situazione economica, delle condizioni tecnologiche e del contesto sociale degli Stati membri, tra cui l'entità delle esigenze di investimento nelle diverse regioni dell'Unione. Per determinare gli impegni di riduzione è stato usato un metodo standardizzato, in modo avulso dalla reale e variegata situazione economica e sociale dei singoli Stati membri.

Inoltre, nel definire gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri per il 2030 e per gli anni successivi, le istituzioni convenute non hanno, verosimilmente, tenuto nella dovuta considerazione l'afflusso transfrontaliero di notevoli quantità di sostanze inquinanti dalle zone situate nelle immediate vicinanze dell'Unione verso taluni Stati membri, il che può portare ad una disparità di trattamento tra gli Stati membri confinanti con i paesi terzi e gli Stati non interessati dal problema dell'afflusso di sostanze inquinanti al di fuori dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 344, pag. 1

Impugnazione proposta il 17 marzo 2017 dall'Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 gennaio 2017, causa T-577/14, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea

(Causa C-138/17 P)

(2017/C 151/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e Á. M. Almendros Manzano, agenti)

Altre parti nel procedimento: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il punto 1) del dispositivo della sentenza impugnata;
- respingere in quanto infondata la domanda della Gascogne Sack Deutschland e della Gascogne, presentata in primo grado, diretta a ottenere l'importo di EUR 187 571 per le presunte perdite subite a causa dei pagamenti aggiuntivi della garanzia bancaria oltre un termine ragionevole;

— condannare la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dalla sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

Il primo motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di nesso di causalità, dal momento che il Tribunale ha dichiarato che la violazione del termine ragionevole di giudizio ha costituito la causa determinante dell'asserito danno materiale consistente nel pagamento di spese di garanzia bancaria, mentre, secondo una costante giurisprudenza, la stessa scelta di un'impresa di non pagare l'ammenda nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell'Unione costituisce la causa determinante del pagamento di tali spese.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di danno, dal momento che il Tribunale ha rifiutato di applicare all'asserito danno materiale connesso al pagamento di spese di garanzia bancaria la stessa condizione da esso formulata riguardo all'asserito danno materiale connesso al pagamento degli interessi sull'importo dell'ammenda, ossia che le ricorrenti in primo grado dovevano dimostrare che l'onere finanziario legato a quest'ultimo pagamento era maggiore del vantaggio che esse hanno potuto trarre dal mancato pagamento dell'ammenda.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto nella determinazione del periodo durante il quale si è prodotto l'asserito danno materiale nonché su un difetto di motivazione, dal momento che il Tribunale ha dichiarato, senza spiegarne la ragione, che il periodo durante il quale si è prodotto l'asserito danno materiale consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria poteva essere diverso dal periodo durante il quale esso aveva collocato l'esistenza del comportamento illegittimo ritenuto essere la causa di tale danno.

**Impugnazione proposta il 22 marzo 2017 da Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne S.A.
avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 gennaio 2017, causa T-577/14,
Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea**

(Causa C-146/17 P)

(2017/C 151/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Gascogne Sack Deutschland GmbH, Gascogne S.A. (rappresentanti: F. Puel e E. Durand, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare parzialmente la sentenza impugnata, notificata tramite e-curia ai difensori delle ricorrenti il 16 gennaio 2017, con la quale il Tribunale, pur riconoscendo la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, *Groupe Gascogne/Commissione* (T-72/06) e *Sachsa Verpackung/Commissione* (T-79/06) e l'esistenza di danni materiali e morali subiti dalle ricorrenti a causa della violazione del termine ragionevole, ha condannato l'Unione a un risarcimento non adeguato e non integrale dei danni subiti;
- statuire in via definitiva, in forza della sua competenza estesa al merito, sulle compensazioni economiche dei danni materiali e morali subiti dalle ricorrenti, conformemente alle domande delle stesse;
- condannare la convenuta alle spese del grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, la Gascogne sostiene che, non riconoscendo il diritto al risarcimento del danno materiale subito per un periodo precedente il 30 maggio 2011, in quanto esso non poteva statuire ultra petita, il Tribunale è incorso in un manifesto errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione di tale principio.

Con il secondo motivo, la Gascogne sostiene che, decidendo di considerare come dies a quo del danno materiale, ai fini del calcolo di detto danno, quello determinato a ritroso dalla Gascogne sulla base di una durata eccessiva da essa ritenuta essere pari a 30 mesi, mentre per il Tribunale è pari a 20 mesi, e risarcendo quindi il danno materiale subito dalla Gascogne su un periodo di 6 mesi, sebbene il Tribunale abbia espressamente dichiarato che il danno materiale subito consiste nel pagamento di spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole (ossia un periodo di 20 mesi), il Tribunale è caduto formalmente in contraddizione e non si è conformato alle sue conclusioni.

Con il terzo motivo, la Gascogne sostiene che, applicando modalità di calcolo del danno materiale diverse da quelle inizialmente presentate dalle ricorrenti, senza che queste ultime abbiano potuto pronunciarsi sulle conseguenze che tale modalità di calcolo ha potuto causare, il Tribunale ha violato i diritti della difesa.

Con il quarto motivo, le ricorrenti sostengono che, dichiarando che non poteva concedere un risarcimento del danno morale subito, il cui importo risulterebbe essere sproporzionalmente alto rispetto all'ammenda inflitta dalla Commissione europea, in quanto, secondo la giurisprudenza, il giudice dell'Unione non può rimettere in discussione, totalmente o parzialmente, l'importo dell'ammenda a causa dell'inosservanza di un termine ragionevole, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione di detta giurisprudenza.

Con il quinto motivo, le ricorrenti sostengono che, rifiutando di accogliere la domanda di risarcimento del danno morale subito, sulla base del rilievo che, tenuto conto dell'entità del risarcimento richiesto dalle ricorrenti, il suo riconoscimento condurrebbe, di fatto, a rimettere in discussione l'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima, mentre, invece, le disposizioni degli articoli 256, paragrafo 1, e 340, paragrafo 2, TFUE sono dirette appunto a consentire a qualsiasi ricorrente che abbia subito danni cagionati dalle istituzioni europee di ottenere il risarcimento agendo dinanzi al Tribunale, il Tribunale ha privato di effetto utile e violato le disposizioni degli articoli 256, paragrafo 1, e 340, paragrafo 2, TFUE, nonché il diritto a un ricorso effettivo.

Con il sesto motivo, le ricorrenti sostengono che, riconoscendo alle ricorrenti un risarcimento pari a EUR 5 000 a titolo del danno morale subito, mentre il Tribunale, da un lato, ha considerato che il risarcimento del danno morale non poteva rimettere in discussione, neanche parzialmente, l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione, e, dall'altro, ha espressamente riconosciuto l'esistenza di un danno morale subito dalle ricorrenti, che doveva essere risarcito in considerazione dell'«entità della violazione del termine ragionevole» e dell'«efficacia del presente ricorso», il Tribunale è caduto formalmente in contraddizione.

Con il settimo motivo, le ricorrenti sostengono che, dichiarando, senza fornire alcun elemento giustificativo, che, da un lato, la constatazione della violazione del termine ragionevole di giudizio, alla luce dell'oggetto e della gravità di tale violazione, sarebbe sufficiente per risarcire la lesione della reputazione asserita, e che, dall'altro, un risarcimento di EUR 5 000 costituisce un adeguato risarcimento del danno morale subito, il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017 — El-Qaddafi/Consiglio

(Causa T-681/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Libia — Congelamento dei capitali — Restrizioni all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione — Mantenimento del nome della ricorrente — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»)

(2017/C 151/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (Mascate, Oman) (rappresentanti: inizialmente J. Jones, QC, successivamente S. Bafadhel, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE per l'annullamento, da un lato, della decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2014, L 183, pag. 52), nella parte in cui mantiene il nome della ricorrente nell'elenco di cui agli allegati I e III alla decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2011, L 58, pag. 53), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2014, L 183, pag. 1), nella parte in cui mantiene il nome della ricorrente nell'elenco di cui all'allegato II al regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2011, L 58, pag. 1).

Dispositivo

- 1) La decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, è annullata nella parte in cui mantiene il nome della sig.ra Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi nell'elenco di cui agli allegati I e III alla decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, è annullato nella parte in cui mantiene il nome della sig.ra El-Qaddafi nell'elenco di cui all'allegato II al regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 431 dell'1.12.2014.

Sentenza del Tribunale 30 marzo 2017 — Grecia/Commissione(Causa T-112/15) ⁽¹⁾

[«FEAOG — Sezione garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regolamento (CE) n. 796/2004 — Regime di aiuti alla superficie — Nozione di pascolo permanente — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Rettifica finanziaria forfettaria — Detrazione di rettifica anteriore»]

(2017/C 151/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente I. Chalkias, G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, poi G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Triantafyllou e A. Marcoulli, poi D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione 2014/950/UE della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2014, L 369, pag. 71).

Dispositivo

- 1) La decisione di esecuzione 2014/950/UE della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata per quanto riguarda gli importi della rettifica di EUR 5 007 867,36, della detrazione di EUR 2 318 055,75 e dell'impatto finanziario di EUR 2 689 811,61 per quanto riguarda le spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel settore dello sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure concesse alla superficie) per l'esercizio fiscale 2009, a titolo di carenze nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e nei controlli in loco (secondo pilastro, anno di domanda 2008)
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 171 del 26.5.2015

Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017 — Deutsche Telekom/Commissione(Causa T-210/15) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a un procedimento di applicazione delle norme sulla concorrenza — Diniego di accesso — Obbligo di motivazione — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Interesse pubblico prevalente — Consultazione di terzi — Trasparenza — Mancata risposta a una domanda confermativa entro i termini»]

(2017/C 151/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: A. Rosenfeld e O. Corzilius, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, J. Vondung e A. Buchet, successivamente F. Erlbacher, P. Van Nuffel e A. Dawes, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione del 17 febbraio 2015 recante diniego di concedere alla ricorrente l'accesso ai documenti relativi al procedimento per abuso di posizione dominante con numero di riferimento COMP/AT.40089 — Deutsche Telekom.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deutsche Telekom AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 270 del 17.8.2015.

Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (J AND JOY)

(Causa T-387/15) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Marchio dell'Unione europea denominativo J AND JOY — Marchio nazionale figurativo anteriore joy SPORTSWEAR — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Somiglianza dei segni — Criteri di valutazione — Marchio complesso — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2017/C 151/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: J & Joy SA (Waremmé, Belgio) (rappresentanti: A. Maqua, C. Pirenne e C. Smits, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O'Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Joy-Sportswear GmbH (Ottensoo, Germania) (rappresentante: T. Kiphuth, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 aprile 2015 (procedimento R 1352/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Joy-Sportswear e la J & Joy.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La J & Joy SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 381 del 16.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (JN-JOY)(Causa T-388/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Marchio dell'Unione europea denominativo JN-JOY — Marchio nazionale figurativo anteriore joy SPORTSWEAR — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Somiglianza dei segni — Criteri di valutazione — Marchio complesso — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 151/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: J & Joy SA (Waremmes, Belgio) (rappresentanti: A. Maqua, C. Pirenne e C. Smits, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O'Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Joy-Sportswear GmbH (Ottensheim, Germania) (rappresentante: T. Kiphuth, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 aprile 2015 (procedimento R 1353/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Joy-Sportswear e la J & Joy.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La J & Joy SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 381 del 16.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2017 — J & Joy/EUIPO — Joy-Sportswear (J&JOY)(Causa T-389/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Marchio dell'Unione europea figurativo J&JOY — Marchio nazionale figurativo anteriore joy SPORTSWEAR — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Somiglianza dei segni — Criteri di valutazione — Marchio complesso — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 151/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: J & Joy SA (Waremmes, Belgio) (rappresentanti: A. Maqua, C. Pirenne e C. Smits, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O'Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Joy-Sportswear GmbH (Ottensheim, Germania) (rappresentante: T. Kiphuth, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 aprile 2015 (procedimento R 1355/2014-2), relativo ad un'opposizione tra la Joy-Sportswear e la J & Joy.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La J & Joy SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 381 del 16.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2017 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-501/15) ⁽¹⁾

[«FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Sistema integrato di gestione e di controllo — Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle regole della condizionalità — Inosservanza di minore entità — Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n° 73/2009 — Articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1122/2009 — Onere della prova — Interpretazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009»]

(2017/C 151/40)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e H. Stergiou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e D. Triantafyllou, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie, poi J. Kraehling, e infine J. Kraehling e G. Brown, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione d'esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte che riguarda le spese effettuate dal Regno dei Paesi Bassi.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 346 del 19.10.2015.

Sentenza del Tribunale 28 marzo 2017 — Regent University/EUIPO — Regent's College (REGENT UNIVERSITY)(Causa T-538/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo REGENT UNIVERSITY — Marchio nazionale figurativo anteriore REGENT'S COLLEGE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 151/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regent University (Virginia Beach, Virginia, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: E. Himsworth, QC, e D. Wilkinson, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Regent's College (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 luglio 2015 (procedimento R 1859/2014 2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il Regent's College e la Regent University.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Regent University è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 371 del 9.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 29 marzo 2017 — Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO — Lion Laboratories (ALCOLOCK)(Causa T-638/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo ALCOLOCK — Marchio del Regno Unito denominativo ALCOLOCK — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) e articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore»]

(2017/C 151/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (Toronto, Canada) (rappresentanti: E. Baud e P. Marchiset, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lion Laboratories Ltd (Barry, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 agosto 2015 (procedimento R 1323/2014-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lion Laboratories e la Alcohol Countermeasure Systems (International).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc.* è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 16 del 18.1.2016.

Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017 — Portogallo/Commissione

(Causa T-733/15) ⁽¹⁾

(«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di Stato — Penalità — Decisione di liquidazione della penalità — Abrogazione della misura nazionale controversa — Data di cessazione dell'inadempimento»)

(2017/C 151/43)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M. Figueiredo, agenti, assistiti da L. Silva Morais, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e P. Costa de Oliveira, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione Ares(2015)4178538 della Commissione, dell'8 ottobre 2015, che chiede alla Repubblica portoghese il pagamento della somma di EUR 580 000, corrispondente alla penalità liquidata, per il periodo compreso tra il 25 giugno e il 21 agosto 2014, in esecuzione della sentenza del 25 giugno 2014, Commissione/Portogallo (C-76/13, non pubblicata, EU:C:2014:2029).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 68 del 22.2.2016.

Sentenza del Tribunale del 3 aprile 2017 — Germania/Commissione

(Causa T-28/16) ⁽¹⁾

(«FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Sviluppo rurale — Riassetto e rinnovamento di villaggi — Criteri di selezione delle operazioni — Principio di leale cooperazione — Sussidiarietà — Legittimo affidamento — Proporzionalità — Obbligo di motivazione»)

(2017/C 151/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e A. Lippstreu, poi T. Henze e D. Klebs, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Demanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'articolo 1 e dell'allegato della decisione d'esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 303, pag. 35), nella parte in cui escludono i pagamenti effettuati a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) da parte dell'organismo di pagamento competente della Repubblica federale di Germania per un importo complessivo di EUR 7 719 920,30.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 98 del 14.3.2017.

Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2017 — Apax Partners UK/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS)

(Causa T-209/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo APAX PARTNERS — Marchio internazionale denominativo anteriore APAX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 151/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apax Partners UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Rose e J. Warner, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Apax Partners Midmarket (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Joly, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 17 febbraio 2016 (procedimento R 1611/2014-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Apax Partners Midmarket e la Apax Partners UK.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Apax Partners UK Ltd è condannata alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Apax Partners Midmarket ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

⁽¹⁾ GU C 232 del 27.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 3 aprile 2017 — Cop/EUIPO — Conexa (AMPHIBIAN)(Causa T-215/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo AMPHIBIAN — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Assenza di carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2017/C 151/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cop Vertriebs-GmbH (Aresing, Germania) (rappresentante: H. Hofmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Conexa LLC (Dover, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: H. Twelmeier, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 marzo 2016 (procedimento R 1984/2015-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Cop e la Conexa.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Cop Vertriebs-GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 251 dell'11.7.2016.

Ricorso proposto il 23 febbraio 2017 — Proximus/Consiglio

(Causa T-117/17)

(2017/C 151/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Proximus SA/NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. Schutyser, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio notificata alla ricorrente il 23 dicembre 2016, di aggiudicare l'appalto a un altro offerente e non alla ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la metodologia applicata per valutare il prezzo delle offerte non consente di scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa, come richiesto dal diritto dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 22 febbraio 2017 — Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon/BCE

(Causa T-124/17)

(2017/C 151/48)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Atene, Grecia) (rappresentante: P. I. Miliarakis, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il presente ricorso;
- condannare la convenuta Banca centrale europea (BCE) a versare, per conto del ramo TSMEDE (Ingegneri e Imprenditori di lavori pubblici), all'attuale ente previdenziale EFKA l'importo di: a) EUR 1 606 539 086,28, al valore nominale, a titolo del fondo comune già dell'ETAA e b) EUR 84 285 086,36 a titolo delle obbligazioni, più gli interessi legali dal deposito del presente ricorso fino al pagamento (in subordine, condannare la BCE a qualsiasi importo risarcitorio sia stabilito dalla perizia richiesta);
- disporre, conformemente alle previsioni del regolamento di procedura del Tribunale, una perizia per determinare l'importo esatto del danno subito dai membri della ricorrente e, in ogni caso, dal ramo TSMEDE dell'ex ETAA, attuale EFKA;
- ordinare alla convenuta di produrre/esibire il suo accordo [di scambio] del 15 febbraio 2012 con la Repubblica ellenica; e
- condannare la convenuta BCE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente rileva quanto segue:

1. Con il presente ricorso viene sostenuta la responsabilità extracontrattuale della BCE giacché presso un ente di previdenza sociale, ossia un'istituzione finanziaria, non ha avuto luogo il Private Sector Involvement (PSI), bensì l'Official Sector Involvement (OSI).
2. Con il presente ricorso viene evidenziato il legame della Banca di Grecia, quale membro del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), con la BCE e, di conseguenza, il nesso causale concernente la gestione dell'OSI da parte della Banca di Grecia e la responsabilità per omissione della BCE nel permettere l'attuazione dell'OSI a un membro del SEBC. Inoltre, con il presente ricorso viene rilevata la responsabilità della BCE per il funzionamento delle Collective Action Clauses (CACs) a danno degli enti di previdenza sociale.
3. Con il presente ricorso viene affermata la responsabilità extracontrattuale della BCE in quanto ha omesso di annullare tempestivamente e, in ogni caso, dal 21 luglio 2011 (in subordine, dal 26 ottobre 2011) la decisione del 6 maggio 2010 (BCE 2010/3-2010/268/UE), con la quale aveva inoltre garantito, in particolare, «a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia» (sono intese le agenzie di rating Standard & Poor's, Fitch e Moody's), la validità delle obbligazioni greche. Con drastico ritardo, ossia il 27 febbraio 2012, la BCE ha annullato la decisione del 6 maggio 2010 con decisione (BCE) 2012/133/UE. Pertanto, per un lungo periodo di tempo, con il suo comportamento omissivo, essa ha rafforzato il legittimo affidamento nelle obbligazioni greche.
4. Con il presente ricorso viene evidenziato che, con l'OSI, la BCE è stata esclusa dalla ristrutturazione del debito pubblico greco, così come sono state escluse con il suo intervento anche le banche centrali nazionali. Tale esclusione, tuttavia, viola il principio della parità.

5. Con il presente ricorso viene rilevato che uno Stato membro dell'Unione europea e, in particolare, dell'eurozona non può procedere di propria iniziativa per mezzo dell'ordinamento giuridico interno (Parlamento–Consiglio dei Ministri–Decisioni ministeriali) alla ristrutturazione unilaterale del debito pubblico, senza l'approvazione della BCE o il suo consenso omissivo, pena il caos finanziario. Nella specie, sussiste un consenso omissivo della BCE e pertanto si configura la responsabilità extracontrattuale della medesima per i danni nella misura del 53,3 %, una misura che impatta sul nucleo del diritto di proprietà. Vengono evidenziati il nesso causale della responsabilità per omissione della BCE per i danni di cui trattasi, la condotta colposa dei suoi organi e la sua responsabilità extracontrattuale.

Ricorso proposto l'11 marzo 2017 — Le Pen/Parlamento

(Causa T-161/17)

(2017/C 151/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marine Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 6 gennaio 2017, assunta in applicazione degli articoli 33, 43, 62, 67 e 68 della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti della ricorrente di EUR 41 554 per gli importi indebitamente versati nell'ambito dell'assistenza parlamentare, se ne motiva il recupero e si incarica l'ordinatore competente, in collaborazione con il contabile dell'Istituzione, di procedere al suo recupero in applicazione dell'articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e degli articoli 66, 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;
- annullare la nota di addebito n. 2017-22 dell'11 gennaio 2017 che informa la ricorrente che è stato accertato un credito di EUR 41 554 nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 6 gennaio 2017, avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare e l'applicazione dell'articolo 68 delle misure di attuazione dello e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio;
- condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Le Pen la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su vizi relativi alla legalità esterna degli atti impugnati. Tale motivo è diviso in cinque parti.
 - Prima parte, secondo cui la competenza in materia di decisioni di natura finanziaria che interessano i deputati spetta all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e non al Segretario generale.
 - Seconda parte, secondo cui l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non può modificare la natura e l'estensione della propria competenza. Orbene, il Segretario generale non dispone di regolare delega da parte del presidente dell'Ufficio di presidenza del Parlamento che gli conferisca il potere di adottare e di notificare gli atti impugnati per quanto concerne la disciplina di questioni finanziarie relative ad un deputato.
 - Terza parte, secondo cui gli atti impugnati sono privi di motivazione sufficiente e fanno prova di arbitrarietà.
 - Quarta parte, vertente su una violazione delle forme sostanziali.

- Quinta parte, vertente sulla mancanza di esame personale del fascicolo da parte del Segretario generale del Parlamento europeo.
2. Secondo motivo, vertente sui vizi relativi alla legalità interna degli atti impugnati. Tale motivo è diviso in sei parti.
- Prima parte, vertente su una violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
 - Seconda parte, vertente sull'inesistenza dei fatti a sostegno degli atti impugnati.
 - Terza parte, secondo cui gli atti impugnati sono viziati da uno sviamento di potere.
 - Quarta parte, secondo cui gli atti impugnati sono viziati da uno sviamento procedurale.
 - Quinta parte, vertente sul carattere discriminatorio degli atti impugnati e sull'esistenza di *fumus persecutionis*.
 - Sesta parte, vertente sul difetto d'indipendenza dell'OLAF.

Ricorso proposto l'8 marzo 2017 — EKETA/Commissione

(Causa T-166/17)

(2017/C 151/50)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la domanda della Commissione europea all'EKETA di rimborsare l'importo di EUR 197 799,52 corrispondente al pagamento dallo stesso ricevuto per il progetto SENSATION, domanda formulata nella nota di credito 3241615291/29.11.2016, è infondata con riguardo alla somma di EUR 191 039,55;
- dichiarare che la somma di EUR 191 039,55 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detto importo alla Commissione europea, e
- condannare la Commissione europea alle spese processuali sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1. Con il ricorso in esame, l'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) contesta la domanda formulata dalla Commissione con la nota di addebito 3241615291/29.11.2016 con riguardo alla partecipazione al progetto SENSATION. Con tale nota di addebito, la Commissione aveva chiesto che l'EKETA rimborsasse parte del pagamento ricevuto per il progetto SENSATION, per un importo pari a EUR 197 799,52. La domanda faceva seguito ad un controllo in loco compiuto dalla Commissione europea agli impianti del ricorrente.
2. In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiari che, del summenzionato importo di cui alla nota di addebito, la somma di EUR 191 039,55 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detta somma alla Commissione.
3. L'EKETA ribadisce che il summenzionato importo di EUR 191 039,55 è costituito da spese ammissibili del personale, spese di subappalto e spese indirette, che la Commissione ha erroneamente respinto come spese non ammissibili. L'ammissibilità delle spese del ricorrente trova conferma nella circostanza che è stata fatta valere dinanzi alla Commissione europea al controllo in loco, nella successiva corrispondenza nonché dinanzi al Tribunale.

Ricorso proposto il 16 marzo 2017 — CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs/Commissione**(Causa T-168/17)**

(2017/C 151/51)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: A. Schuster, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere la domanda di annullamento e dichiarare invalida la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione C (2017) 249 final della Commissione, del 13 gennaio 2017, riguardante la domanda di conferma della ricorrente alla consultazione dei documenti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali e, segnatamente, difetto di motivazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto primario.
 - La ricorrente sostiene che le eccezioni applicate dalla Commissione, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sarebbero illegittime perché in contrasto con il diritto primario sovraordinato e, in particolare, con gli articoli 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
 - Inoltre, anche nel diritto dell'Unione vigerebbe una primazia del diritto primario sovraordinato rispetto a tale diritto secondario contrastante, cosicché anche per questo motivo la Commissione non avrebbe dovuto applicare le eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 17 marzo 2017 — Pethke/EUIPO**(Causa T-169/17)**

(2017/C 151/52)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Ralph Pethke (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione PERS-AFFECT-16-134, del 17 ottobre 2016, con cui il ricorrente è stato trasferito dal posto di Direttore della Sezione principale del core business, con effetto a partire dal 17 ottobre 2016, ad un posto presso l'osservatorio ed è stato declassato al Consiglio di amministrazione;

- attribuire al ricorrente il risarcimento dei danni materiali e morali ad esso derivanti da tale illegittimità; nonché
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione delle disposizioni dell'ordinamento disciplinare dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

 - Il ricorrente asserisce che il suo declassamento da Direttore di una Sezione principale al Consiglio di amministrazione senza opportunità di carriera non costituisce trasferimento legittimo, bensì una degradazione punitiva, che avrebbe dovuto presupporre un procedimento disciplinare in assenza di un eventuale altro fondamento giuridico. L'Ufficio convenuto avrebbe quindi violato con i suoi atti le disposizioni dell'articolo 86 dello Statuto, nonché l'Allegato IX dello stesso.

2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità del trasferimento/abuso di potere

 - Il ricorrente afferma che non ricorrono i presupposti per un regolare trasferimento. Il declassamento e il trasferimento del ricorrente non andrebbero cioè nell'interesse del servizio; i differenti motivi addotti, ogni volta, per il trasferimento del ricorrente segnalano un abuso di potere e non sarebbe stato salvaguardato neppure il principio di equivalenza, necessario ai fini di un trasferimento regolare.

3. Terzo motivo, vertente su una violazione del divieto di decisioni arbitrarie e del divieto di discriminazione in base al sesso del ricorrente

 - Il ricorrente sostiene, a questo punto, che il suo declassamento e il suo trasferimento, ai fini dell'aumento della percentuale di donne nell'amministrazione, comporta un'immediata discriminazione in base al sesso a suo danno.

4. Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

 - Il ricorrente censura la circostanza che il suo trasferimento punitivo costituirebbe una misura sproporzionata rispetto alla riorganizzazione interna dell'Ufficio.

5. Quinto motivo, vertente su una violazione del diritto ad una buona amministrazione e del dovere di sollecitudine — aggressione all'incolumità psicofisica del ricorrente — mobbing

 - Nell'ambito del quinto motivo di ricorso il ricorrente afferma che il suo improvviso declassamento ha comportato un'aggressione alla sua integrità psicofisica e che manca uno standard minimo di buona amministrazione.
 - Dagli atti e dalle omissioni dell'Ufficio sorgerebbe per il ricorrente il diritto al risarcimento dei danni materiali e morali.

Ricorso proposto il 15 marzo 2017 — EKETA/Commissione

(Causa T-177/17)

(2017/C 151/53)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptixis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la domanda della Commissione europea all'EKETA di rimborsare l'importo di EUR 211 185,95 corrispondente al pagamento dallo stesso ricevuto per il progetto ASK-IT, domanda formulata nella nota di credito n. 3241615292/29.11.2016, è infondata con riguardo alla somma di EUR 143 910,77;
- dichiarare che la somma di EUR 143 910,77 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detto importo alla Commissione europea, e
- condannare la Commissione europea alle spese processuali sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1. Con il ricorso in esame, l'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) contesta la domanda formulata dalla Commissione con la nota di addebito n. 3241615292/29.11.2016 con riguardo alla partecipazione al progetto ASK-IT. Con tale nota di addebito, la Commissione aveva chiesto che l'EKETA rimborsasse parte del pagamento ricevuto per il progetto ASK-IT, per un importo pari a EUR 211 185,95. La domanda faceva seguito ad un controllo in loco compiuto dalla Commissione europea agli impianti del ricorrente.
2. In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiari che, del summenzionato importo di cui alla nota di addebito, la somma di EUR 143 910,77 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detta somma alla Commissione.
3. L'EKETA ribadisce che il summenzionato importo di EUR 143 910,77 è costituito da spese ammissibili del personale, spese di subappalto e spese indirette, che la Commissione ha erroneamente respinto come spese non ammissibili. L'ammissibilità delle spese del ricorrente trova conferma nella circostanza che è stata fatta valere dinanzi alla Commissione europea al controllo in loco, nella successiva corrispondenza nonché dinanzi al Tribunale.

Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — Menta y Limón Decoración/EUIPO — Comune di Santa Cruz de La Palma (Raffigurazione di un uomo in abito regionale)

(Causa T-183/17)

(2017/C 151/54)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Menta y Limón Decoración, SL (Argame, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comune di Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de La Palma, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un uomo in abito regionale) – Marchio dell'Unione europea n. 10 822 013

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 gennaio 2017, nel procedimento R 510/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- confermare la decisione del 28 gennaio 2015 pronunciata in primo grado dalla divisione di annullamento dell'EUIPO, recante rigetto totale del marchio comunitario n. 10 822 013 richiesto dal Comune di Santa Cruz de La Palma;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento di ricorso e di nullità.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 20 marzo 2017 — EKETA/Commissione

(Causa T-189/17)

(2017/C 151/55)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la domanda della Commissione europea all'EKETA di rimborsare l'importo di EUR 64 720,19, corrispondente al pagamento dallo stesso ricevuto per il progetto HUMABIO, domanda formulata nella nota di credito n. 3241615288/29.11.2016, è infondata con riguardo alla somma di EUR 27 830,27;
- dichiarare che la somma di EUR 27 830,27 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detto importo alla Commissione europea, e
- condannare la Commissione europea alle spese processuali sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1. Con il ricorso in esame, l'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (in prosieguo, l'«EKETA») contesta la domanda formulata dalla Commissione con la nota di addebito n. 3241615288/29.11.2016 con riguardo alla partecipazione al progetto HUMABIO. Con tale nota di addebito, la Commissione aveva chiesto che l'EKETA rimborsasse parte del pagamento ricevuto per il progetto HUMABIO, per un importo pari a EUR 64 720,19. La domanda faceva seguito ad un controllo in loco compiuto dalla Commissione europea agli impianti del ricorrente.
2. In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiarare che, del summenzionato importo di cui alla nota di addebito, la somma di EUR 27 830,27 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detta somma alla Commissione.
3. L'EKETA ribadisce che il summenzionato importo di EUR 27 830,27 è costituito da spese ammissibili del personale e spese indirette, che la Commissione ha erroneamente respinto come spese non ammissibili. L'ammissibilità delle spese del ricorrente trova conferma nella circostanza che è stata fatta valere dinanzi alla Commissione europea al controllo in loco, nella successiva corrispondenza nonché dinanzi al Tribunale.

Ricorso proposto il 22 marzo 2017 — EKETA/Commissione**(Causa T-190/17)**

(2017/C 151/56)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la domanda della Commissione europea all'EKETA di rimborsare l'importo di EUR 172 992,15, corrispondente al pagamento dallo stesso ricevuto per il progetto CATER, domanda formulata nella nota di credito n. 3241615289/29.11.2016, è infondata con riguardo alla somma di EUR 112 737,15;
- dichiarare che la somma di EUR 112 737,15 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detto importo alla Commissione europea, e
- condannare la Commissione europea alle spese processuali sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1. Con il ricorso in esame, l'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (in prosieguo, l'«EKETA») contesta la domanda formulata dalla Commissione con la nota di addebito n. 3241615289/29.11.2016 con riguardo alla partecipazione al progetto CATER. Con tale nota di addebito, la Commissione aveva chiesto che l'EKETA rimborsasse parte del pagamento ricevuto per il progetto CATER, per un importo pari a EUR 172 992,15. La domanda faceva seguito ad un controllo in loco compiuto dalla Commissione europea agli impianti del ricorrente.
2. In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiari che, del summenzionato importo di cui alla nota di addebito, la somma di EUR 1 127 370,15 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detta somma alla Commissione.
3. L'EKETA ribadisce che il summenzionato importo di EUR 112 737,15 è costituito da spese ammissibili del personale e spese indirette, che la Commissione ha erroneamente respinto come spese non ammissibili. L'ammissibilità delle spese del ricorrente trova conferma nella circostanza che è stata fatta valere dinanzi alla Commissione europea al controllo in loco, nella successiva corrispondenza nonché dinanzi al Tribunale.

Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — CeramTec/EUIPO — C5 Medical Werks (Tonalità di rosa)**(Causa T-195/17)**

(2017/C 151/57)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: CeramTec (Plochingen, Germania) (rappresentante: A. Renck e E. Nicolás Gómez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Stati Uniti d'America)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio figurativo di colore rosa — Marchio dell'Unione europea n. 10 214 195

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 febbraio 2017, procedimento R 930/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese l'EUIPO e, in caso di intervento, la controinteressata.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 59 e 83 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 27 marzo 2017 — Naftogaz of Ukraine/Commissione

(Causa T-196/17)

(2017/C 151/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NJSC Naftogaz of Ukraine (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: D. Mjaaland, A. Haga, P. Grzejszczak, e M. Krakowiak, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2016) 6950 del 28 ottobre 2016, sulla verifica della deroga della Ostseepipeline-Anbindungsleitung dai requisiti relativi all'accesso dei terzi e alla regolazione delle tariffe ai sensi della direttiva 2003/55/CE; e
- condannare la Commissione europea alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo: la decisione della Commissione del 2016 è nulla e priva di effetti, per incompetenza.

- L'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73/CE non conferisce alla Commissione la competenza ad approvare una decisione di un'autorità di regolamentazione che rettifica una deroga concessa ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, che essa aveva precedentemente approvato.
- in subordine, se la Commissione è competente ad approvare siffatta decisione, essa possiede tale competenza solo in situazioni limitate, ad esempio quando si è verificato un mutamento delle circostanze concrete rispetto alla data della sua precedente decisione di approvazione. In caso contrario, sarebbe leso il principio della certezza del diritto. La Commissione non era autorizzata ad adottare la decisione nelle circostanze del caso in esame.

2. Secondo motivo: violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE.

- In subordine, se la Commissione era competente ad adottare la decisione in principio, essa poteva procedervi legittimamente solo se ricorrevano i criteri di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE.
- La decisione è stata adottata in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a). La decisione non rafforzerà la concorrenza nella fornitura di gas e non rafforzerà la sicurezza delle forniture nei paesi dell'Europa centrale ed orientale dell'Unione europea e nella Comunità dell'energia.
- La decisione è stata adottata in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b). Non sussiste alcun rischio dell'investimento in quanto il gasdotto in esame è operativo dal luglio 2011.
- La decisione è stata adottata in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e). La decisione pregiudica la concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato interno nell'Unione europea e nella Comunità dell'energia, in quanto è idonea ad accrescere la posizione dominante di cui godono la PJSC Gazprom e le sue affiliate nel mercato geografico rilevante e a contribuire alla suddivisione del mercato interno lungo linee nazionali.

3. Terzo motivo. Violazione dell'obbligo di motivazione

- La decisione non fornisce una motivazione sufficiente o prove adeguate a sostegno di quanto affermato dalla Commissione, in violazione dell'articolo 296 TFUE.

4. Quarto motivo. Violazione dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE.

- A norma dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi internazionali conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione.
- In violazione dell'articolo 6 del Trattato della Comunità dell'energia, la decisione è idonea a destabilizzare l'assetto normativo e di mercato che stimola gli investimenti nelle reti di gas. Essa riduce la sicurezza degli approvvigionamenti e blocca lo sviluppo della concorrenza. In violazione dell'articolo 18 del Trattato della Comunità dell'energia, la decisione consente alla Gazprom di abusare della sua posizione dominante sul mercato rilevante.
- In violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sulla Carta dell'energia, la decisione produce effetti pregiudizievoli sulla concorrenza nel settore dell'energia. In violazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dell'energia, la decisione riconosce alla Gazprom in quanto investitore un trattamento preferenziale e produce un effetto negativo nei confronti degli investimenti della Naftogaz nel sistema ucraino di trasporto del gas.
- In violazione dell'articolo 274 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina, la decisione è stata adottata senza consultare o cooperare con l'Ucraina.

Ricorso proposto il 28 marzo 2017 — Abel e altri/Commissione

(Causa T-197/17)

(2017/C 151/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Marc Abel (Montreuil, Francia) e altri 1438 ricorrenti (rappresentante: J. Assous, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- riconoscere l'irregolarità del comportamento della Commissione europea;
- riconoscere il danno cagionato ai ricorrenti in ragione dell'adozione del regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6);

- condannare la Commissione europea al pagamento di EUR 1 000 per risarcimento del danno morale causato ai ricorrenti a causa dell'adozione di un siffatto regolamento e di 1 euro simbolico per risarcimento del danno materiale;
- pronunciare un'ingiunzione nei confronti della Commissione europea che la obblighi a riportare immediatamente il «fattore di conformità definitivo» istituito dal regolamento (UE) 2016/646 a 1, e a rinunciare al «fattore di conformità temporanea» fissato a 2,1.
- condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono i seguenti elementi:

1. La convenuta ha commesso errori quando ha adottato il regolamento in esame, nel contesto dell'esercizio della sua competenza che le era stata delegata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1), in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Si tratta, concretamente:
 - della violazione delle norme, tanto primarie quanto derivate, del diritto dell'Unione in materia ambientale;
 - della violazione delle norme sussidiarie del diritto comunitario, quali i principi generali di non regressione, di precauzione, di prevenzione, di azione alla fonte e «chi inquina paga»;
 - di uno sviamento delle norme di procedura, in quanto la Commissione non poteva utilizzare la procedura di regolamentazione con controllo per modificare un elemento fondamentale del regolamento (CE) n. 715/2007;
 - della violazione delle forme sostanziali, in quanto il regolamento in oggetto non ha usufruito delle garanzie democratiche offerte dal ricorso alla procedura legislativa ordinaria di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Esistenza di un danno certo e reale e di un nesso diretto di causalità tra il comportamento della Commissione e il danno lamentato.

Ricorso proposto il 29 marzo 2017 — EKETA/Commissione

(Causa T-198/17)

(2017/C 151/60)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la domanda della Commissione europea all'EKETA di rimborsare l'importo di EUR 38 241,00, corrispondente al pagamento dallo stesso ricevuto per il progetto ACTIBIO, domanda formulata nella nota di credito n. 3241615335/29.11.2016, è infondata con riguardo alla somma di EUR 9 353,56;

- dichiarare che la somma di EUR 9 353,56 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detto importo alla Commissione europea, e
- condannare la Commissione europea alle spese processuali sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1. Con il ricorso in esame, l'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (in prosieguo, l'«EKETA») contesta la domanda formulata dalla Commissione con la nota di addebito n. 3241615335/29.11.2016 con riguardo alla partecipazione al progetto ACTIBIO. Con tale nota di addebito, la Commissione aveva chiesto che l'EKETA rimborsasse parte del pagamento ricevuto per il progetto ACTIBIO, per un importo pari a EUR 38 241,00. La domanda faceva seguito ad un controllo in loco compiuto dalla Commissione europea agli impianti del ricorrente.
 2. In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiari che, del summenzionato importo di cui alla nota di addebito, la somma di EUR 9 353,56 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detta somma alla Commissione.
 3. L'EKETA ribadisce che il summenzionato importo di EUR 9 353,56 è costituito da spese ammissibili del personale e spese indirette, che la Commissione ha erroneamente respinto come spese non ammissibili. L'ammissibilità delle spese del ricorrente trova conferma nella circostanza che è stata fatta valere dinanzi alla Commissione europea al controllo in loco, nella successiva corrispondenza nonché dinanzi al Tribunale.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT